

Bruxelles, 5 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0259(NLE)**

**11506/23
ADD 5**

**POLCOM 152
SERVICES 30
FDI 18
COLAC 84**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 435 final - ANNEX 2 - PART 2/2
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 435 final - ANNEX 2 - PART 2/2.

All.: COM(2023) 435 final - ANNEX 2 - PART 2/2



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 5.7.2023
COM(2023) 435 final

ANNEX 2 – PART 2/2

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Nota 1

Principi generali

1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c).
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B, le regole di origine per i prodotti ai sensi dell'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore massimo dei materiali non originari o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato o nell'allegato 3-B.
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso dell'imballaggio.
4. Il presente allegato e l'allegato 3-B si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2022.

Nota 2

La struttura dell'allegato 3-B

1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capitoli sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 di tale allegato.
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è originario se soddisfa una delle alternative. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, il prodotto è originario solo se soddisfa tutte le prescrizioni.
4. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "sezione": una sezione del sistema armonizzato;
 - b) "capitolo": le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
 - c) "voce": le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

- d) "sottovoce": le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.
5. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le abbreviazioni seguenti¹:
- a) "CC": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altro capitolo; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre (cioè un cambiamento di capo) del sistema armonizzato;
- b) "CTH": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra voce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del sistema armonizzato;
- c) "CTSH": la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra sottovoce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre (cioè un cambiamento di sottovoce) del sistema armonizzato; e

¹ Si precisa che se una modifica della classificazione tariffaria a livello di capitolo, voce o sottovoce prevede un'eccezione, nessuno dei materiali non originari di tali capitoli, voci o sottovoci può essere utilizzato individualmente o insieme ad altri.

- d) "produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce": la lavorazione o la trasformazione da materiali non originari è superiore al minimo.

Nota 3

Applicazione dell'allegato 3-B

1. L'articolo 3.2, paragrafo 2, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono incorporati come materiale in un altro prodotto, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove sono utilizzati tali prodotti.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non deve essere utilizzato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non può superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel sistema armonizzato.
3. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali se questi non possono soddisfare la condizione a causa della loro natura intrinseca.

Nota 4

Calcolo del valore massimo dei materiali non originari

1. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "valore in dogana": il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;
 - b) "prezzo franco fabbrica": il prezzo pagato per il prodotto franco fabbrica al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché siano compresi il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi correlati alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
 - c) "MaxNOM": il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale; e
 - d) "VNM": il valore dei materiali non originari utilizzati per fabbricare il prodotto e che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto; se il valore doganale non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per i materiali non originari in una delle parti; il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto può essere calcolato sulla base della formula relativa al valore medio ponderato o di un altro metodo di valutazione degli stock basato sui principi contabili generalmente accettati nel territorio della parte.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto, che sono realmente sostenuti nell'Unione europea o in Cile, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti tali costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

2. Per il calcolo di MaxNOM, si applica la formula seguente:

$$\text{MaxNOM}(\%) = \frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} \times 100$$

Nota 5

Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3-B

Ai fini delle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3-B si applicano le definizioni seguenti:

a) "procedimenti biotecnologici":

- i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi, batteri, virus (compresi i batteriofagi) o di cellule umane, animali o vegetali; o
- ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari, come geni isolati, frammenti di geni e plasmidi, o la fermentazione;

- b) "modifica della dimensione delle particelle": la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;
- c) "reazione chimica": un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:
 - i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
 - ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
 - iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;
- d) "distillazione":
 - i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione e in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio possono includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante;
o

- ii) la distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da poter essere classificata come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;
- e) "separazione di isomeri": l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;
- f) "miscelatura e mescolatura": la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche predeterminate che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;
- g) "produzione di materiali standard comprese le soluzioni standard": la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal fabbricante;
- h) "depurazione": un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità esistenti o nella riduzione o eliminazione di impurità in modo da ottenere un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
 - i) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

- ii) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
- iii) elementi e componenti per l'uso all'interno di microelementi;
- iv) usi ottici specializzati;
- v) usi non tossici per la salute e la sicurezza;
- vi) uso biotecnico;
- vii) vettori usati in processi di separazione; o
- viii) usi di tipo nucleare.

Nota 6

Definizioni dei termini utilizzati nella sezione XI dell'allegato 3-B

Ai fini della sezione XI dell'allegato 3-B si applicano le seguenti definizioni seguenti:

- a) "fibre sintetiche o artificiali in fiocco": i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;

- b) "fibre naturali": le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali. Il loro uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, salvo diversa indicazione, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate; le "fibre naturali" comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;
- c) "stampa": una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico; e
- d) "stampa (operazione indipendente)": una tecnica mediante la quale viene conferita, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica (EXW) del prodotto.

Nota 7

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:
 - a) seta;
 - b) lana;
 - c) peli grossolani;
 - d) peli fini;
 - e) crini;
 - f) cotone;
 - g) carta e materiali per la fabbricazione della carta;
 - h) lino;
 - i) canapa;

- j) iuta e altre fibre tessili liberiane;
- k) sisal e altre fibre tessili del genere *Agave*;
- l) cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
- m) filamenti sintetici;
- n) filamenti artificiali;
- o) filamenti conduttori elettrici;
- p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

- v) fibre sintetiche in fiocco di poli (solfo di fenilene);
- w) fibre sintetiche in fiocco di poli (cloruro di vinile);
- x) altre fibre sintetiche in fiocco;
- y) fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- z) altre fibre artificiali in fiocco;
- aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- cc) prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- dd) altri prodotti della voce 56.05;

ee) fibre di vetro; e

ff) fibre metalliche.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3, le prescrizioni indicate nella colonna 2 non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, purché:

a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e

b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati. Per esempio,

per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07, filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 e materiali diversi dai materiali tessili di base non originari è possibile utilizzare filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B o filati sintetici non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.

4. In deroga al paragrafo 2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.

Nota 8

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B, possono essere utilizzati materiali tessili non originari, a eccezione di fodere o controfodere, che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati nell'ambito di una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % dell'EXW del prodotto.

2. I materiali non originari che non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella fabbricazione di prodotti tessili classificati nei capitoli da 61 a 63 del sistema armonizzato. Per esempio,

se una prescrizione di cui all'allegato 3-B dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato nel calcolo del valore dei materiali non originari.

Nota 9

Prodotti agricoli

1. I prodotti agricoli classificati nell'ambito dei capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e della voce 24.01 del sistema armonizzato, coltivati o raccolti nel territorio di una parte, sono considerati originari del territorio di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un altro paese.

2. In deroga all'articolo 3.5, per i prodotti classificati nell'ambito delle sottovoci 1602.31, 1602.32, 1602.41 e 1602.50 del sistema armonizzato, il valore stabilito all'articolo 3.5, paragrafo 1, lettera a) non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
Capitolo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
03.01-03.09	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01-04.10	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.01-05.11	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
SEZIONE II	PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
06.01-06.04	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci
07.01-07.14	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni
08.01-08.14	Fabbricazione in cui: - tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
09.01-09.10	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
Capitolo 10	Cereali
10.01-10.08	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01-11.09	Fabbricazione in cui tutti i materiali non originari dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01, 07.14, 23.02 e 23.03 o della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
1201.10-1207.91	CTH
1207.99	
- Semi di chia	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
- Altro	CTH
12.08-12.14	CTH
Capitolo 13	Gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali
1301.20-1302.39	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce in cui: - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 14	Materie da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
14.01-14.04	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI, VEGETALI O DI ORIGINE MICROBICA E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capitolo 15	Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01-15.04	CTH
15.05-15.06	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
15.07-15.08	CTSH
15.09-15.10	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.
15.11-15.15	CTSH
15.16-15.17	CTH
15.18	CTSH
15.20	Fabbricazione di materiali non originari di qualsiasi voce.
15.21-15.22	CTSH
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETO; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI; PRODOTTI, CONTENENTI O NON CONTENENTI NICOTINA, DESTINATI ALL'INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE; ALTRI PRODOTTI CONTENENTI NICOTINA DESTINATI ALL'ASSUNZIONE DI NICOTINA NEL CORPO UMANO
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, o di insetti
16.01-16.05	Produzione in cui tutti i materiali dei capitoli 1, 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	CTH
17.02	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08, 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
17.03	CTH
17.04	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01-18.05	CTH
18.06	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01-19.05	CTH, a condizione che: - il peso dei materiali non originari dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; - il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
20.01	CTH
20.02-20.03	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
20.04-20.07	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
2008.11-2008.93	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
2008.97	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; tuttavia possono essere utilizzate le preparazioni di ananas non originarie della sottovoce 2008.20.
2008.99-2009.90	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
21.01-21.02	CTH, a condizione che: - il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
2103.10 2103.20 2103.90	CTH; tuttavia possono essere utilizzate la farina di senape o la senape preparata non originarie.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2103.30	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
21.04-21.06	CTH, a condizione che: - il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti
22.01-22.06	CTH, esclusa quella delle voci 22.07 e 22.08, a condizione che: - tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti; - il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
22.07	CTH, escluse le voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali del capitolo 10, delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.
22.08-22.09	CTH, escluse le voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	CTH
23.02-2303.10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2303.20-23.08	CTH
23.09	CTH, a condizione che: - tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati siano interamente ottenuti; - il peso dei materiali non originari del capitolo 4 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; - il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 10 e 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 24	Tabacco e sucedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano
24.01	Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 24.01 sono interamente ottenuti.
2402.10	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 40 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati.
2402.20	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403.19, e in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2402.90	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, a condizione che il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non superi il 40 % del peso dei materiali del capitolo 24 utilizzati.
2403.11-2404.19	CTH in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 24.01 utilizzati è interamente ottenuto.
2404.91-2404.99	CTH
SEZIONE V	PRODOTTI MINERALI Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01-25.30	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW).
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	CTH
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
27.01-27.09	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
27.10	CTH, eccetto a partire da biodiesel della sottovoce 3824.99 o 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
27.11-27.15	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
SEZIONE VI	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
28.01-28.53	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
2901.10-2905.42	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
2905.43-2905.44	CTH, tranne dalla sottovoce 3824.60; o MaxNOM 40 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2905.45	CTSH; tuttavia possono essere utilizzati materiali della stessa sottovoce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).
2905.49-2942	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
30.01-30.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 31	Concimi
31.01-31.04	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
31.05	
- Nitrato di sodio - Calcio cianammide - Solfato di potassio - Solfato di potassio e di magnesio	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).
- Altro	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto, e in cui il valore dei materiali non originari utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri
32.01-3215.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta
3301.12-3301.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3302.10	CTH, tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 3302.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).
3302.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
33.03	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3304-33.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
34.01-34.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01	CTH
3502.11-3502.19	CTH, escluse le voci 04.07 e 04.08.
3502.20-3504.00	CTH
35.05	CTH, esclusa la voce 11.08.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
35.06-35.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
36.01-36.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01-37.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.01-38.08	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3809.10	CTH, escluse le voci 11.08 e 35.05.
3809.91-3822.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
38.23	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce; o MaxNOM 50 % (EXW).
3824.10-3824.50	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3824.60	CTH, escluse le sottovoci 2905.43 e 2905.44.
3824.81-3825	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
38.26	Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.
38.27	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.15	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.16-39.26	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01-40.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4012.11-4012.19	CTSH; o rigenerazione di pneumatici usati.
4012.20-4017.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE VIII	PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
41.01-4104.19	CTH
4104.41-4104.49	CTSH, escluse le sottovoci da 4104.41 a 4104.49.
4105.10	CTH
4105.30	CTSH
4106.21	CTH
4106.22	CTSH
4106.31	CTH
4106.32-4106.40	CTSH
4106.91	CTH
4106.92	CTSH
41.07-41.13	CTH, escluse le sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92. Tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 o 4106.92 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia.
4114.10	CTH
4114.20	CTH, escluse le sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e 4107. Tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 e 4107 a condizione che siano sottoposti a un'operazione di riconcia.
41.15	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella
42.01-42.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori
43.01-4302.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4302.30	CTSH
43.03-43.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE IX	LEGNO E LAVORI DI LEGNO; CARBONE DI LEGNA SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna
44.01-44.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01-45.04	CTH
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
46.01-46.02	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01-47.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01-48.23	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 49	Libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani
49.01-49.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato 3-A.
Capitolo 50	Seta
50.01-50.02	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
50.03	
- Cardata o pettinata	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.
- Altro:	CTH
50.04-50.05	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
50.06	
- Filati di seta e filati di cascami di seta:	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
- Pelo di Messina (crine di Firenze):	CTH
50.07	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine
51.01-51.05	CTH
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
51.11-51.13	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 52	Cotone
52.01-52.03	CTH
52.04-52.07	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
52.08-52.12	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01-53.05	CTH
53.06-53.08	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
53.09-53.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali
54.01-54.06	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
54.07-54.08	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
55.12-55.16	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capitolo 56	Ovate, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia.
56.01	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; fabbricazione di ovate; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o agglomerazione, spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
56.02	

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Feltri all'ago:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia: - i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; - le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o - i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.
- Altro:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.
5603.11-5603.14	Fabbricazione a partire da: - filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o - sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta.
5603.91-5603.94	Fabbricazione a partire da: - fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o - filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in una stoffa non tessuta.
5604.10	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
5604.90	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
56.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
56.06	estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; torsione insieme al gimping; filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; o floccaggio insieme alla tintura.
56.07-56.09	Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capitolo: per i prodotti di questo capitolo è possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
57.01-57.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di stoffe non tessute, compresa l'agugliatura meccanica; o "tufting" o tessitura di filamenti sintetici o artificiali insieme alla spalmatura o alla stratificazione.
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili taftati; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
58.01-58.04	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
58.05	CTH
58.06-58.09	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
58.10	Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.
58.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al "tufting"; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; "tufting" insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale
59.01	Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; o floccaggio insieme alla tintura o alla stampa.
59.02	
- Contenenti, in peso, non più del 90 % di materiali tessili:	Tessitura.
- Altro:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.
59.03	Tessitura insieme alla all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.04	Calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto; o tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione. È possibile usare tessuto di iuta non originario come supporto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.05	
- Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie:	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla stratificazione o alla metallizzazione.
- Altro:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.06	
- Stoffe a maglia:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili:	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.
- Altro:	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, alla spalmatura o alla gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
59.07	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.08	
- Reticelle a incandescenza, impregnate:	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia.
- Altro:	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
59.09-59.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
Capitolo 60	Stoffe a maglia
60.01-60.06	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto
61.01-61.17	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altro:	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
Capitolo 62	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.02	
- Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto;
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.03	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.04	
- Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.05	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.06	
- Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.07-62.08	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.09	
- Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.10	

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.11	
- Indumenti per donna o ragazza, ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.12	
- Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta:	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.13-62.14	
- Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.15	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.16	
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.17	
- Ricamati:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o stratificazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati:	CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
63.01-63.04	

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- di feltro, di stoffe non tessute:	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altro: - Ricamati:	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altro:	Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.06	
- Di stoffe non tessute:	Fabbricazione di tessuto non tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altro:	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.07	MaxNOM 40 % (EXW).
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
63.09-63.10	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XII	CALZATURE, COPRICAPO, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI E BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.05	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06.
64.06	CTH
Capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti
65.01-65.07	CTH
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01-67.04	CTH
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
68.01-68.15	CTH; o MaxNOM 70 % (EXW).
Capitolo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	CTH
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01-70.09	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
70.10	CTH
70.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
70.13	CTH, esclusa la voce 70.10
70.14-70.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XIV	PERLE NATURALI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE O SEMPREZIOSE, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
71.01-71.05	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.06	
- Greggi:	CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
- Semilavorati o in polvere:	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.
71.07	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
71.08	
- Greggi:	CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
- Semilavorati o in polvere:	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.
71.09	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.10	
- Greggi:	CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
- Semilavorati o in polvere:	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.
71.11	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
71.12-71.18	CTH
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01-72.06	CTH
72.07	CTH, esclusa la voce 72.06.
72.08-72.17	CTH, escluse le voci da 72.08 a 72.17.
72.18	CTH
72.19-72.23	CTH, escluse le voci da 72.19 a 72.23.
72.24	CTH
72.25-72.29	CTH, escluse le voci da 72.25 a 72.29.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7301.10	CC, escluse le voci da 72.08 a 72.17.
7301.20	CTH
73.02	CC, escluse le voci da 72.08 a 72.17.
73.03	CTH
73.04-73.06	Fabbricazione a partire da materiali non originari della voce 72.06, 72.07, 72.08, 72.09, 72.10, 72.11, 72.12, 72.18, 72.19, 72.20 o 72.24.
73.07	
- Accessori per tubi di acciai inossidabili	CTH, eccetto a partire da abbozzi fucinati; tuttavia possono essere utilizzati abbozzi fucinati non originari a condizione che il loro valore non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
- Altro:	CTH
73.08	CTH, esclusa la sottovoce 7301.20.
7309.00-7315.19	CTH
7315.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
7315.81-7326.90	CTH
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
74.01-74.02	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
74.03	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
74.04-74.07	CTH
74.08	CTH e MaxNOM 50 % (EXW)
74.09-74.19	CTH
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01	CTH
75.02	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
75.03-75.08	CTH
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
76.01	CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e avanzi di alluminio.
76.02-76.03	CTH
7604.10-7607.19	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
7607.20	MaxNOM 50 % (EXW).
7608.10-7616.99	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
7801.91-7806.00	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	CTH
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	CTH
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
81.01-81.13	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
8201.10-8205.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8205.90	CTH; tuttavia utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
82.06	CTH, escluse le voci da 82.02 a 82.05; tuttavia utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
82.07-82.15	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
83.01-83.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XVI	MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI E ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
84.01-84.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.07-84.08	MaxNOM 50 % (EXW).
84.09-84.24	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.25-84.30	CTH, esclusa la voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.31-84.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.44-84.47	CTH, esclusa la voce 84.48; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.48-84.55	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
84.56-84.65	CTH, esclusa la voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.66-84.68	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.70-84.72	CTH, esclusa la voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.73-84.87	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
85.01-85.02	CTH, esclusa la voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.03-85.18	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.19-85.21	CTH, esclusa la voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.22-85.24	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.25-85.28	CTH, esclusa la voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
85.29-85.34	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.35-85.37	CTH, esclusa la voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.38-85.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.44-85.49	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XVII	VEICOLI, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI E MATERIALE DA TRASPORTO ASSOCIATO
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.09	CTH, esclusa la voce 86.07; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 87	Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia e loro parti ed accessori
87.01-87.07	MaxNOM 45 % (EXW).
87.08-87.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
87.12	MaxNOM 45 % (EXW).
87.13-87.16	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
88.01-88.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 89	Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
89.01-89.08	CC; o MaxNOM 40 % (EXW).
SEZIONE XVIII	STRUMENTI E APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI
Capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
9001.10-9001.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
9001.50	CTH; o fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: - finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; o - rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW).
9001.90-9033.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 91	Orologi e loro parti
91.01-91.14	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
92.01-92.09	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XIX	ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI E ACCESSORI
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori
93.01-93.07	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XX	MERCI E PRODOTTI DIVERSI
Capitolo 94	Mobili; oggetti lettereschi, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate
94.01-94.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori
95.03-95.08	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 96	Lavori diversi
96.01-96.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2022) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
96.05	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
96.06-9608.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
9608.50	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
9608.60-96.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	CTH

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine, il cui testo è riportato di seguito, è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (износител №...⁽²⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ...⁽³⁾ преференциален произход.

.....

(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....

(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione croata

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika:⁽²⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi⁽³⁾ preferencijalnog podrijetla.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione ceca

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce ...⁽²⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione danese

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (eksportørreferencenr. ...⁽²⁾)
erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione neerlandese

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur ...⁽²⁾)
verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiële ... oorsprong zijn⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione inglese

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

The exporter of the products covered by this document (Exporter reference No ...⁽²⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione estone

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber ...⁽²⁾) deklareerib, et need tooted on ...⁽³⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione finlandese

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero ...⁽²⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohdeltuun oikeutettuja ... alkuperätuotteita⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione francese

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (n° de référence exportateur ...⁽²⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione tedesca

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers . . .⁽²⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ...⁽³⁾ sind.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione greca

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (αριθ. αναφοράς εξαγωγέα. ...⁽²⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione ungherese

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr azonosító száma ...⁽²⁾) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione irlandese

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

The exporter of the products covered by this document (Exporter reference No ...⁽²⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione italiana

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore ...⁽²⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione lettone

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs ...⁽²⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione lituana

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (Eksportuotojo registracijos Nr ...⁽²⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ...⁽³⁾ preferencinės kilmės prekės.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione maltese

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (Numru ta' Referenza tal-Esportatur ...⁽²⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione polacca

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (nr referencyjny eksportera ...⁽²⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ...⁽³⁾ preferencyjne pochodzenie.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione portoghese

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (referência do exportador n.º ...⁽²⁾) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione rumena

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (numărul de referință al exportatorului ...⁽²⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione slovacca

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu ...⁽²⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione slovena

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (referenčna št. izvoznika ...⁽²⁾) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialn ...⁽³⁾ poreklo.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

Versione spagnola

(Período: de _____ a _____⁽¹⁾)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de referencia del exportador ...⁽²⁾) declara que, salvo clara indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ...⁽³⁾.

.....
(Lugar y fecha⁽⁴⁾)

.....
(Nombre y firma del exportador⁽⁵⁾)

Versione svedese

(Periodo: dal _____ al _____⁽¹⁾)

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer⁽²⁾)
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung i ...⁽³⁾.

.....
(Luogo e data⁽⁴⁾)

.....
(Nome e firma dell'esportatore⁽⁵⁾)

-
- (1) Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 5, lettera b), del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.
- (2) Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione europea tale numero è attribuito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea. Per l'esportatore del Cile tale numero è attribuito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in Cile. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
- (3) Indicare l'origine del prodotto: Cile o Unione europea (UE). Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 3.29 del presente accordo, l'esportatore è tenuto a indicarli chiaramente, mediante la sigla "CM", nel documento su cui è apposta la dichiarazione.
- (4) Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.
- (5) Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Il Cile accetta come prodotti originari dell'Unione ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il paragrafo 1 si applica solo se, in forza dell'unione doganale istituita dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra, concluso a Bruxelles il 28 giugno 1990, il Principato di Andorra applica ai prodotti originari del Cile lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.
3. Il capo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Il Cile accetta come prodotti originari dell'Unione ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'accordo di cooperazione e unione doganale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di San Marino, dall'altra, concluso a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applichi ai prodotti originari del Cile lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.
3. Il capo 3 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al paragrafo 1 della presente dichiarazione comune.

NOTE ESPLICATIVE

1. Nell'applicazione dell'articolo 3.17, le parti si attengono agli orientamenti seguenti:
 - a) quando una fattura o un altro documento commerciale include prodotti originari e non originari, in tali documenti i prodotti dovrebbero essere identificati come tali, mentre i prodotti non originari sono chiaramente indicati separatamente. Non esiste un modo prestabilito per indicare separatamente i prodotti non originari. Tuttavia si potrebbe:
 - i) indicare tra parentesi dopo ogni articolo sul documento commerciale se i prodotti sono originari o meno;
 - ii) utilizzare due voci sulla fattura, ossia prodotti originari e prodotti non originari ed elencare i prodotti sotto la voce corrispondente; o
 - iii) attribuire un numero a ciascuno dei prodotti e indicare quali numeri si riferiscono a prodotti originari e quali a prodotti non originari;
 - b) è accettabile un'attestazione di origine redatta sul retro della fattura o di qualsiasi altro documento commerciale;

- c) la dichiarazione di origine può essere redatta battendo a macchina, scrivendo a mano, stampando, o stampigliando il testo sulla fattura o su un altro documento commerciale, compresa una fotocopia del documento; il documento dovrebbe riportare il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore e del destinatario, nonché una descrizione dettagliata dei prodotti, al fine di consentirne l'identificazione, e la data in cui è stata compilata l'attestazione di origine, se diversa dalla data della fattura o di un altro documento commerciale; la classificazione tariffaria dovrebbe preferibilmente essere indicata almeno a livello di voce (codice a quattro cifre) del sistema armonizzato sulla fattura o su un altro documento commerciale; a seconda dei casi, si dovrebbe indicare anche la massa lorda (kg) o altra unità di misura, come i litri o i m³, di tutti i prodotti originari;
- d) l'attestazione di origine può essere compilata su un foglio di carta separato, con o senza intestazione; se compilata su un foglio di carta separato, tale foglio è abbinato alla fattura o ad altro documento commerciale includendo un riferimento ad esso nella fattura o in un altro documento commerciale;
- e) se la fattura o un altro documento commerciale contiene diverse pagine, ogni pagina dovrebbe essere numerata e dovrebbe essere indicato il numero totale di pagine; un foglio separato con l'attestazione di origine può fare riferimento a tale fattura o altro documento commerciale;
- f) l'attestazione di origine può essere riportata su un'etichetta apposta in modo permanente sulla fattura o su un altro documento commerciale, a condizione che non vi siano dubbi sul fatto che l'etichetta sia stata apposta dall'esportatore;

- g) si precisa che, sebbene l'attestazione di origine debba essere rilasciata dall'esportatore e l'esportatore abbia la responsabilità di fornire dettagli sufficienti a identificare il prodotto originario, non vi è alcuna condizione relativa all'identità o al luogo di stabilimento della persona che compila la fattura o un altro documento commerciale, purché tale documento consenta di identificare chiaramente l'esportatore;
- h) se l'esportatore non è in grado di rilasciare l'attestazione di origine sulla fattura o su un altro documento commerciale, è possibile utilizzare una fattura o un altro documento commerciale di un paese terzo, ad esempio nel caso in cui una spedizione di prodotti originari sia frazionata in un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 3.14;
- i) altri documenti commerciali possono essere, ad esempio, una bolla di accompagnamento, una fattura pro forma o una distinta dei colli.

2. Nell'applicare l'articolo 3.18, le parti non respingono una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di discrepanze tra l'attestazione di origine e i documenti presentati all'ufficio doganale, o di errori di scarsa importanza nell'attestazione di origine, che non sollevano dubbi sull'accuratezza delle informazioni contenute nella documentazione di importazione e che non influiscono sul carattere originario dei prodotti; tali discrepanze o errori di scarsa importanza possono includere:

- a) errori di battitura nella descrizione del prodotto, nel nome o nell'indirizzo dell'esportatore o del destinatario o nel numero del documento commerciale;

b) errori nelle informazioni aggiuntive relative all'esportatore o al destinatario, come il numero di telefono, il codice postale o l'indirizzo e-mail;

c) un riferimento errato alla classificazione tariffaria, a meno che non influisca sul carattere originario o sul trattamento tariffario preferenziale del prodotto.

3. È tuttavia possibile respingere una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base degli errori seguenti nell'attestazione di origine:

a) un numero di riferimento dell'esportatore non corretto; e

b) una descrizione imprecisa del prodotto o della classificazione tariffaria che influisce sul carattere originario o sul trattamento tariffario preferenziale.

AUTORITÀ COMPETENTI

1. Per quanto riguarda l'Unione europea, in relazione alle sue autorità competenti, i controlli relativi a questioni sanitarie e fitosanitarie sono esercitati in forma condivisa tra le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione europea. Al riguardo si applicano le disposizioni seguenti:
 - a) per quanto riguarda le esportazioni in Cile, le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili del controllo delle condizioni e delle prescrizioni relative alla produzione, comprese le ispezioni obbligatorie, e del rilascio di certificati sanitari, anche per quanto riguarda il benessere degli animali, che attestino le norme e le prescrizioni concordate;
 - b) per quanto riguarda le importazioni dal Cile, le autorità competenti degli Stati membri sono responsabili del controllo della conformità delle importazioni alle condizioni di importazione dell'Unione europea; e
 - c) la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale, delle ispezioni e degli audit dei sistemi di ispezione, nonché dei necessari interventi legislativi volti a garantire l'applicazione uniforme delle norme e delle prescrizioni nell'ambito del mercato interno dell'Unione europea.

2. Per il Cile, il ministero dell'Agricoltura, attraverso il "Servicio Agrícola y Ganadero", è l'autorità competente della gestione di tutte le prescrizioni riguardanti:

- a) le misure sanitarie e fitosanitarie applicate all'importazione e all'esportazione di animali terrestri, prodotti di animali terrestri, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie;
- b) le misure sanitarie e fitosanitarie adottate al fine di ridurre il rischio di ingresso in Cile di malattie degli animali terrestri e di organismi nocivi per le piante e di controllarne l'eradicazione o la diffusione; e
- c) il rilascio dei certificati di esportazione sanitari e fitosanitari per i prodotti a base di animali terrestri e vegetali.

3. Il ministero della Salute del Cile è l'autorità competente per il controllo della sicurezza alimentare di tutti gli alimenti, sia di produzione nazionale che importati, destinati al consumo umano, nonché per la certificazione della sicurezza alimentare dei prodotti nutrizionali elaborati per l'esportazione, ad eccezione dei prodotti acquatici.

4. Il Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura del ministero dell'Economia del Cile è l'autorità competente per il controllo della sicurezza alimentare dei prodotti acquatici destinati all'esportazione e per l'emissione dei relativi certificati ufficiali. È anche responsabile della protezione della salute degli animali acquatici, della certificazione sanitaria degli animali acquatici per l'esportazione e del controllo delle importazioni di animali acquatici, esche e alimenti utilizzati nell'acquacoltura.

ELENCO DI MALATTIE DEGLI ANIMALI E ORGANISMI NOCIVI, SOGGETTI A
NOTIFICA,

PER I QUALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA L'INDENNITÀ REGIONALE

MALATTIE DEGLI ANIMALI TERRESTRI E ACQUATICI SOGGETTE A NOTIFICA, PER
LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DI UNA PARTE E POSSONO ESSERE
PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

Tutte le malattie degli animali elencate nella versione più recente dell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ("WOAH"), incluse nel codice zoosanitario internazionale per gli animali terrestri e acquatici.

ORGANISMI NOCIVI SOGGETTI A NOTIFICA PER I QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO
STATUS DI UNA PARTE E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI
REGIONALIZZAZIONE

1. Per L'Unione europea:
 - a) organismi nocivi di cui non è nota la presenza in nessuna parte dell'Unione europea e che sono rilevanti per l'intera Unione europea, o per una parte di essa, di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione¹;
 - b) organismi nocivi di cui è nota la presenza nell'Unione europea e che sono rilevanti per l'intera Unione europea, di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione; e
 - c) organismi nocivi di cui è nota la presenza nell'Unione europea e per i quali sono state istituite zone indenni o zone protette, di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU UE L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

2. Per il Cile:

- a) organismi nocivi di cui non è nota la presenza in nessuna parte del Cile, quali elencati nell'articolo 20 della risoluzione n.º3080/2003 del Servicio Agrícola y Ganadero¹;
- b) organismi nocivi di cui è nota la presenza in Cile e che sono sotto controllo ufficiale, quali elencati all'articolo 21 della risoluzione n. 3080/2003 del Servicio Agrícola y Ganadero; e
- c) organismi nocivi di cui è nota la presenza in Cile, sotto controllo ufficiale e per i quali sono state istituite zone indenni, quali elencati negli articoli 6 e 7 della risoluzione n. 3080/2003 del Servicio Agrícola y Ganadero.

¹ *Resolución N° 3080 Exenta del Servicio Agrícola y Ganadero, que establece criterios de regionalización en relación a las plagas cuarentenarias para el territorio de Chile (Diario Oficial 7 de noviembre de 2003)* (Risoluzione n. 3080 Esente del Servicio Agrícola y Ganadero, che stabilisce i criteri di regionalizzazione in relazione agli organismi nocivi da quarantena per il territorio del Cile (Gazzetta ufficiale del 7 novembre 2003)).

REGIONALIZZAZIONE E AZZONAMENTO

1. Base per il riconoscimento dello status e delle decisioni di regionalizzazione per quanto riguarda le malattie degli animali terrestri e acquatici:

a) malattie degli animali:

- i) il riconoscimento dello status di una parte o di una regione di una parte in relazione a una malattia degli animali si basa su "Recognition of the disease/infection free status of a country or a zone and epidemiological surveillance systems" del codice zoosanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale per la salute animale ("WOAH"); e
- ii) il riconoscimento delle decisioni di regionalizzazione riguardanti una malattia degli animali si basa su "Zoning and regionalisation" del codice zoosanitario internazionale della WOAH; e

b) malattie degli animali acquatici: il riconoscimento delle decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basa sul codice sanitario internazionale per gli animali acquatici della WOAH.

2. I criteri applicati per definire una regione immune da determinati organismi nocivi, ai sensi dell'articolo 6.7, paragrafo 2, sono conformi:

- a) alla norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 4, denominata "Requisiti per lo stabilimento delle zone immuni dai parassiti", e alle definizioni pertinenti contenute nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 5 denominata "Glossario fitosanitario"; o
- b) all'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/2031¹.

3. Criteri per il riconoscimento dello status speciale di un territorio o di una regione di una parte per quanto riguarda una specifica malattia degli animali:

- a) se una parte importatrice ritiene che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia immune da una malattia animale diversa da quelle indicate nella versione più recente dell'elenco della WOA, presenta alla parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:
 - i) la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
 - ii) i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo di notificare la malattia alle autorità competenti;

¹ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU UE L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

- iii) la durata del controllo effettuato;
 - iv) eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica interessata; e
 - v) le misure previste per controllare l'assenza della malattia;
- b) se la parte importatrice richiede garanzie aggiuntive ai sensi dell'articolo 6.6, paragrafo 1, lettera c), generali o specifiche, tali garanzie non superano quelle applicate dalla parte importatrice; e
- c) una parte notifica all'altra parte qualsiasi modifica dei criteri specificati nella lettera a) del presente paragrafo che riguardano la malattia. Qualsiasi garanzia aggiuntiva stabilita dalla parte importatrice in conformità della lettera b) del presente paragrafo può, in seguito a tale notifica, essere modificata o ritirata.
-

CONDIZIONI E PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

DEGLI STABILIMENTI PER L'IMPORTAZIONE DI ANIMALI, PRODOTTI ANIMALI,

PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E SOTTOPRODOTTI ANIMALI

1. La parte importatrice può richiedere il riconoscimento degli stabilimenti della parte esportatrice per l'importazione di animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti animali.
2. La parte importatrice riconosce gli stabilimenti della parte esportatrice sulla base di garanzie adeguate fornite dalla parte esportatrice, senza verifica preventiva a opera della parte importatrice dei singoli stabilimenti.
3. La parte importatrice applica la procedura di riconoscimento a tutte le categorie di stabilimenti di animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti animali.
4. La parte importatrice redige gli elenchi di stabilimenti riconosciuti e li mette a disposizione del pubblico. Gli elenchi sono modificati o integrati per tenere conto delle nuove richieste e garanzie ricevute.

5. Il riconoscimento è soggetto alle condizioni e alla procedura seguenti:
- a) la parte importatrice ha autorizzato l'importazione del prodotto animale in questione dalla parte esportatrice e sono stati stabiliti i relativi obblighi di certificazione e condizioni di importazione per i prodotti in questione;
 - b) l'autorità competente della parte esportatrice ha fornito alla parte importatrice garanzie sufficienti relative alla conformità degli stabilimenti che figurano nel suo elenco/nei suoi elenchi ai requisiti sanitari della parte importatrice e ha approvato ufficialmente gli stabilimenti che figurano sugli elenchi per l'esportazione nella parte importatrice;
 - c) all'autorità competente della parte esportatrice è conferito il potere di sospendere le esportazioni nella parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie in caso di inosservanza delle stesse; e
 - d) la verifica condotta dalla parte importatrice conformemente all'articolo 6.11 può far parte della procedura di riconoscimento e può riguardare gli aspetti seguenti:
 - i) la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri di tale autorità competente e le garanzie che è in grado di fornire in merito all'attuazione delle norme della parte importatrice;

ii) le ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che compaiono nell'elenco o negli elenchi forniti dalla parte esportatrice; o

iii) nell'Unione europea, tale verifica può riguardare i singoli Stati membri.

6. La parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati della verifica di cui al paragrafo 5, lettera d).

PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENZA

1. Per la determinazione dell'equivalenza si applicano i principi seguenti:
 - a) le parti possono determinare l'equivalenza per una singola misura o un gruppo di misure o sistemi relativi ad animali, prodotti animali, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie;
 - b) la considerazione della determinazione dell'equivalenza non costituisce motivo per interrompere o sospendere il commercio di tali animali, prodotti animali, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie;
 - c) la determinazione dell'equivalenza delle misure è un processo interattivo tra la parte esportatrice e la parte importatrice, che consiste nella dimostrazione oggettiva dell'equivalenza delle singole misure a opera della parte esportatrice e nella valutazione oggettiva di tale dimostrazione in vista dell'eventuale riconoscimento dell'equivalenza a opera della parte importatrice; e
 - d) il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della parte esportatrice è di esclusiva competenza della parte importatrice.

2. Per avviare il processo di determinazione dell'equivalenza, si applicano le condizioni preliminari seguenti:

- a) la parte esportatrice non avvia un processo di determinazione dell'equivalenza se la parte importatrice non ha autorizzato l'importazione di animali, prodotti animali, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie per le quali si richiede l'equivalenza; l'autorizzazione dipende dallo status sanitario o relativo a organismi nocivi, dalle leggi e dai regolamenti e dall'efficacia del sistema di ispezione e controllo relativo agli animali, ai prodotti animali, ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie nella parte esportatrice; si tiene conto delle leggi e dei regolamenti applicabili al settore interessato, nonché della struttura dell'autorità competente della parte esportatrice, della sua catena di comando, dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle sue risorse, e delle prestazioni delle autorità competenti per quanto riguarda i sistemi di ispezione e di controllo, compreso il suo livello di applicazione in relazione agli animali, ai prodotti di origine animale, ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie e la regolarità e la rapidità delle informazioni fornite alla parte importatrice in caso di individuazione di pericoli; il processo di determinazione dell'equivalenza può essere supportato da documenti, verifiche ed esperienze precedenti documentate;
- b) le parti avviano il processo di determinazione dell'equivalenza conformemente alle priorità stabilite all'appendice 6-E-1; e

- c) la parte esportatrice avvia il processo solo se nessuna misura di salvaguardia imposta dalla parte importatrice si applica alla parte esportatrice per quanto riguarda gli animali, i prodotti animali, i vegetali, i prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie interessate.
3. Per il processo di determinazione dell'equivalenza si applica quanto segue:
- a) la parte esportatrice presenta alla parte importatrice una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza per una singola misura o un gruppo di misure o sistemi relativi ad animali, prodotti animali, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie;
 - b) la richiesta della parte esportatrice:
 - i) evidenzia l'importanza per il commercio degli animali, dei prodotti animali, dei vegetali, dei prodotti vegetali e degli altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie in relazione alle quali si richiede il riconoscimento dell'equivalenza;
 - ii) individua tutte le misure tra le condizioni di importazione applicabili agli animali, ai prodotti animali, ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie della parte importatrice, che la parte esportatrice può rispettare;
- e

- iii) individua tutte le misure tra le condizioni di importazione applicabili agli animali, ai prodotti animali, ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri prodotti oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie della parte importatrice, per le quali la parte esportatrice chiede l'equivalenza;
 - c) la parte esportatrice dimostra in modo oggettivo alla parte importatrice, in conformità del paragrafo 4, che la misura che ha individuato è equivalente alle condizioni di importazione per quel prodotto;
 - d) la parte importatrice valuta in modo oggettivo, in conformità del paragrafo 4, la dimostrazione di equivalenza della parte esportatrice;
 - e) la parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza; e
 - f) su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione.
4. Per la dimostrazione dell'equivalenza a opera della parte esportatrice e la relativa valutazione a opera della parte importatrice, si applica quanto segue:
- a) la parte esportatrice dimostra in modo oggettivo l'equivalenza per la misura della parte importatrice individuata ai sensi del paragrafo 3, lettera b), punto ii); se del caso, l'equivalenza è dimostrata in modo oggettivo per tutti i programmi e i piani a cui la parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione, ad esempio un piano di controllo dei residui; e

- b) nella misura del possibile, le parti basano la dimostrazione e la valutazione oggettive:
 - i) su norme riconosciute a livello internazionale;
 - ii) su norme fondate su solide prove scientifiche;
 - iii) sulla valutazione dei rischi;
 - iv) su precedenti esperienze obiettive e documentate;
 - v) sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure; o
 - vi) sul livello di attuazione e di applicazione che si basa, in particolare:
 - A) sui risultati dei programmi di sorveglianza e monitoraggio;
 - B) sui risultati della verifica a opera della parte esportatrice;
 - C) sui risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;
 - D) sui risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione effettuati dalla parte importatrice;
 - E) sull'operato delle autorità competenti della parte esportatrice; e
 - F) su esperienze precedenti.

5. Se, a seguito della valutazione della dimostrazione dell'equivalenza, stabilisce che l'equivalenza non sia stata raggiunta, la parte importatrice fornisce una spiegazione alla parte esportatrice.

SETTORI O SOTTOSETTORI PRIORITARI

PER I QUALI PUÒ ESSERE RICONOSCIUTA L'EQUIVALENZA

Il sottocomitato di cui all'articolo 6.16 può raccomandare al consiglio del commercio di modificare la presente appendice ai sensi dell'articolo 6.8, paragrafo 5.

ORIENTAMENTI PER LE VERIFICHE

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "verificato": la parte oggetto della verifica; e
 - b) "verificatore": la parte che esegue la verifica.
2. Alle verifiche si applicano i principi generali seguenti:
 - a) una parte può effettuare verifiche sulla base di audit o controlli in loco;
 - b) le verifiche sono condotte in collaborazione tra il verificatore e il verificato, in conformità del presente allegato;
 - c) il verificatore progetta le verifiche in modo tale da accertare l'efficacia dei controlli del verificato anziché a respingere singoli animali, gruppi di animali, spedizioni da stabilimenti alimentari o partite singole di vegetali o di prodotti vegetali;
 - d) qualora una verifica evidenzi un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, il verificato adotta immediatamente misure correttive;

- e) la verifica può comprendere un esame della normativa pertinente e dei metodi di applicazione, valutazione del risultato finale e del livello di conformità e conseguenti azioni correttive;
- f) una parte basa la frequenza delle verifiche sull'efficienza; un basso livello di efficienza darà luogo a verifiche più frequenti; il verificato corregge un'efficacia insoddisfacente finché il verificatore non si ritenga soddisfatto; e
- g) una parte effettua le verifiche, e adotta le relative decisioni, in modo trasparente e coerente.

3. Il verificatore prepara, possibilmente attenendosi alle norme internazionali riconosciute, un piano che contenga:

- a) l'oggetto e la portata della verifica;
- b) la data e il luogo della verifica, con un calendario che vada fino alla relazione finale compresa;
- c) la lingua o le lingue in cui sarà condotta la verifica e sarà redatta la relazione;
- d) l'identità del verificatore o dei verificatori, compreso il responsabile qualora si lavori in équipe; possono essere richiesti verificatori con competenze professionali specifiche per la verifica di sistemi e programmi specializzati;

- e) un calendario delle riunioni da tenersi con i funzionari e dei sopralluoghi presso stabilimenti o strutture, se del caso; non è necessario che il verificatore comunichi in anticipo quali sono gli stabilimenti o le strutture da visitare;
- f) il verificatore rispetta la riservatezza commerciale, nel rispetto delle disposizioni sulla libertà d'informazione, ed evita qualsiasi conflitto d'interesse; e
- g) il verificatore rispetta le norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore; il verificatore offre ai rappresentanti del verificato l'opportunità di esaminare il piano in anticipo.

4. Per agevolare la verifica, il verificato si attiene ai seguenti principi:

- a) il verificato coopera pienamente con il verificatore e nomina il personale competente per tale cooperazione; tale cooperazione può comprendere, tra l'altro, l'agevolazione:
 - i) dell'accesso a tutti i regolamenti e le norme pertinenti, ai programmi di conformità e ai registri e documenti appropriati;
 - ii) dell'accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
 - iii) dell'accesso alla documentazione sulle misure correttive e sulle sanzioni; e

- iv) dell'ingresso negli stabilimenti; e
 - b) il verificato mette in atto un programma documentato per dimostrare che le norme vengono rispettate in modo coerente e uniforme.
5. Alle verifiche si applicano le procedure e i principi seguenti:
- a) i rappresentanti delle parti tengono una riunione di apertura, durante la quale il verificatore esamina il piano di verifica e conferma la disponibilità delle risorse, della documentazione e degli altri mezzi necessari per condurre la verifica;
 - b) l'esame dei documenti può riguardare:
 - i) i documenti e i registri di cui alla lettera a);
 - ii) la struttura e i poteri del verificato;
 - iii) qualsiasi modifica rilevante ai sistemi di ispezione e di certificazione apportata dopo l'entrata in vigore del presente accordo o dopo la precedente verifica;
 - iv) l'attuazione del sistema di ispezione e di certificazione per animali, prodotti animali, vegetali o prodotti vegetali; e

v) i registri e i documenti di ispezione e di certificazione pertinenti;

c) ai controlli in loco si applicano i principi seguenti:

i) la decisione di ricorrere ai controlli in loco si basa su una valutazione dei rischi, tenendo conto di fattori quali gli animali, i prodotti animali, i vegetali o i prodotti vegetali in questione, i livelli pregressi di conformità alle prescrizioni nel settore industriale o nel paese esportatore, il volume di produzione e la produzione all'importazione o all'esportazione, i cambiamenti infrastrutturali e i sistemi nazionali di ispezione e di certificazione; e

ii) i controlli in loco possono comprendere visite degli impianti di produzione e di fabbricazione, dei locali di trattamento o di stoccaggio dei prodotti alimentari e dei laboratori di controllo onde verificare l'esattezza delle informazioni contenute nella documentazione di cui alla lettera a); e

d) nel caso in cui si effettui una verifica a posteriori per accertare la correzione delle carenze, può essere sufficiente verificare solo i punti per i quali erano state riscontrate carenze alle quali porre rimedio.

6. Le parti provvedono, per quanto possibile, a standardizzare i moduli per la comunicazione dei risultati e delle conclusioni degli audit, al fine di ottenere una verifica più uniforme, trasparente ed efficiente. I documenti di lavoro possono includere una lista di controllo degli elementi da verificare, tra cui:

a) la normativa;

- b) la struttura e il funzionamento dei servizi di ispezione e di certificazione;
- c) informazioni dettagliate e procedure operative dello stabilimento, statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
- d) misure e procedure di conformità;
- e) procedure di rendicontazione e di reclamo; e
- f) programmi di formazione.

7. I rappresentanti delle parti, compresi, se del caso, i funzionari responsabili dei programmi nazionali di ispezione e di certificazione, tengono una riunione di chiusura. Nel corso di tale riunione, il verificatore espone i risultati della verifica in modo chiaro e conciso affinché le conclusioni della verifica risultino chiaramente comprensibili al verificato. Quest'ultimo elabora un piano d'azione per la correzione delle carenze rilevate, indicando possibilmente le date di completamento.

8. Un progetto di relazione di verifica è trasmesso, entro 20 giorni lavorativi, al verificato, che dispone di 25 giorni lavorativi per formulare osservazioni a tal riguardo. Tali osservazioni vengono allegate e, se del caso, incorporate alla relazione finale. Quando però durante la verifica sia stato accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, il verificato viene informato prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI DI ISPEZIONE

1. Ai controlli all'importazione si applicano i principi seguenti:
 - a) i controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli fisici;
 - b) per quanto riguarda gli animali e i prodotti animali, i controlli fisici e la loro frequenza sono decisi in funzione dei rischi associati a tali importazioni;
 - c) nel procedere ai controlli fitosanitari, la parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali, le altre merci e i rispettivi imballaggi vengano ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione. All'occorrenza, si ispezionano meticolosamente e ufficialmente anche i veicoli che trasportano le merci suddette per accertarsi, nei limiti del possibile, che non siano infestati da organismi nocivi; e
 - d) qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la parte importatrice adotta provvedimenti ufficiali commisurati al rischio individuato; ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di accedere alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che consenta alla parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione; tale decisione è commisurata al rischio in questione.

2. I controlli fisici presentano le frequenze seguenti:

a) per gli animali e i prodotti animali:

i) per le importazioni nell'Unione europea:

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100 %
2. Controlli di identità	100 %
3. Controlli fisici	
Animali vivi	100 %
Prodotti della categoria I	20 %
– Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ .	
– Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati	
– Uova intere	
– Strutto e grassi fusi	
– Involucri di origine animale	
– Uova da cova	

¹ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU UE L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
Prodotti della categoria II – Carni di volatili da cortile e prodotti derivati – Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati – Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano – Prodotti a base di uova – Proteine animali trasformate destinate al consumo umano – Altri prodotti della pesca diversi da quelli per i quali è indicata una frequenza del 20 % – Molluschi bivalvi – Miele	50 %
Prodotti della categoria III – Sperma – Embrioni – Letame – Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano) – Gelatine – Cosce di rana e lumache – Ossa e prodotti a base di ossa – Pelli – Setole, lana, peli e piume – Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli – Prodotti dell'apicoltura – Trofei di caccia – Alimenti trasformati per animali da compagnia – Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali domestici – Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico – Fieno e paglia – Agenti patogeni – Proteine animali trasformate (confezionate)	minimo 1 %, massimo 10 %

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa)	100 % per le prime sei partite (regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ¹), poi 20 %.

ii) per le importazioni in Cile:

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100 %
2. Controlli di identità	100 %
3. Controlli fisici	
4. Animali vivi	100 %
Prodotti della categoria 1	50 %
– Carni bovine fresche	
(Dopo controllo fisico con riscontro = successive 10 spedizioni).	100 %
Prodotti della categoria 2	20 %
– Carni fresche di pollame, ovini, caprini, suini, equini e specie selvatiche	
– Carni di rettili e anfibi	
– Carni trasformate (bovini, suini, pollame)	
– Latte e prodotti lattiero-caseari	
– Miele	
– Uova intere	

¹ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU UE L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
– Visceri – Frattaglie – Tendini, cartilagini, pilastri del diaframma bovino – Sperma ed embrioni – Farina di piume, farina di conchiglie, farina di carne e ossa – Oli ed esche – Prodotti emoderivati – Estratto di carne, estratto di ghiandole (Dopo controllo fisico con riscontro = successive 10 spedizioni).	50 %
Prodotti della categoria 3 – Carni di canguro – Carni di rettili – Carni in scatola e prodotti a base di carne in scatola – Guano di uccelli marini – Piume, peli, setole e criniere – Collagene, gelatina – Sangue, siero, plasma per uso in vitro – Piatti pronti – Bile e terreni di coltura – Cere di api – Pelli di varie specie – Pappa reale e propoli – Estratto di carne – Lana, tranne la lana industrializzata	Minimo 1 % Massimo 10 %

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
– Pancetta, grassi, pelle di maiale commestibile – Sangue, siero e plasma animale per uso in vitro – Tendini e cartilagini – Grasso animale (pancetta, pelle commestibile) – Carne essiccata (jerky) – Trofei di caccia e animali imbalsamati – Pelli conciate, semiconciate, bagnate e piclate – Lana industrializzata, tinta e pettinata – Alimenti bilanciati per animali da compagnia (Dopo controllo fisico con riscontro = successive 10 spedizioni).	20 %

b) per i vegetali e i prodotti vegetali:

- i) per le importazioni nell'Unione europea, per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre merci di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione¹:

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100 %
2. Controlli di identità	100 %
3. Controlli fisici	I vegetali, i prodotti vegetali, le altre merci e i rispettivi imballaggi sono ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione; all'occorrenza, si ispezionano meticolosamente e ufficialmente anche i veicoli che trasportano le merci suddette per accertarsi, nei limiti del possibile, che non siano infestate da organismi nocivi.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU UE L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

ii) per le importazioni in Cile:

A) i controlli documentali riguardano l'ispezione di tutti i documenti relativi alla spedizione per determinare la conformità alla certificazione fitosanitaria;

B) controlli fisici:

B.1) la verifica fisica riguarda l'ispezione delle spedizioni per determinare il grado di industrializzazione o di trasformazione, ad esempio per verificare se un prodotto è congelato, essiccato o tostato;

B.2) l'ispezione fitosanitaria è un esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria;

C) il ricevimento riguarda i mezzi di trasporto internazionali al fine di determinarne lo status fitosanitario.

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100 %
2. Controlli di identità	100 %
3. Controlli fisici: – verifica fisica – ispezione fitosanitaria	I vegetali, i prodotti vegetali, le altre merci regolamentate e i rispettivi imballaggi sono ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione; all'occorrenza, si ispezionano meticolosamente e ufficialmente anche i veicoli che trasportano le merci suddette per accertarsi, nei limiti del possibile, che non siano infestate da organismi nocivi.
Vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati che rappresentano un rischio fitosanitario	Tipo di controlli alle frontiere
Semi, piante e parti di piante per la propagazione, la riproduzione o la piantagione.	Controlli documentali Controlli di identità Ispezione fitosanitaria
Organismi e microrganismi utilizzati nelle indagini biologiche o nel controllo biologico, come impollinatori e produttori di determinate sostanze.	Controlli documentali Controlli di identità Ispezione fitosanitaria
Prodotti vegetali	
Materiale vegetale sottoposto a uno o più processi di industrializzazione o trasformazione (il che implica una trasformazione delle caratteristiche originali) che non può essere quindi colpito direttamente da organismi nocivi, ma che può trasportare organismi nocivi o subire infestazioni a causa delle condizioni di conservazione.	Controlli documentali Controlli di identità Verifica fisica

Tipologia di controllo alle frontiere	Frequenza
Materiale vegetale che, nonostante il processo di industrializzazione, può essere colpito da organismi nocivi o ospitarli.	Controlli documentali Controlli di identità Ispezione fitosanitaria
Prodotti vegetali freschi destinati al consumo, per uso diretto o in seguito a trasformazione, che possono essere colpiti da organismi nocivi o ospitarli.	Controlli documentali Controlli di identità Ispezione fitosanitaria
Altri articoli regolamentati che rappresentano un rischio fitosanitario	
Substrati di coltivazione	Controlli documentali Controlli di identità Ispezione fitosanitaria
Biofertilizzanti	Controlli documentali Controlli di identità Ispezione fitosanitaria
Mezzi di trasporto	Ricevimento
Materiali da imballaggio in legno	Ispezione fitosanitaria
Container	Ispezione fitosanitaria
Macchinari e veicoli usati che sono stati utilizzati per scopi agricoli o forestali	Controlli documentali Controlli di identità Ispezione fitosanitaria

CERTIFICAZIONE

1. Si applicano i principi di certificazione seguenti:
 - a) per quanto riguarda la certificazione di vegetali e prodotti vegetali e altre merci, le autorità competenti applicano gli articoli 100 e 101 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo del Consiglio¹ e i principi stabiliti nelle norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie n. 7 "Export Certification System" e nelle norme internazionali FAO per le misure fitosanitarie n. 12 "Guidelines for Phytosanitary Certificates"; e
 - b) per quanto riguarda la certificazione di animali e prodotti animali:
 - i) le autorità competenti di ciascuna delle parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano al corrente delle norme da seguire per compilare e rilasciare i certificati nonché, all'occorrenza, della natura e della portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione;

¹ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU UE L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

- ii) i funzionari certificanti non certificano dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare;
- iii) i funzionari certificanti non firmano certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti animali che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo; se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve avere tale certificato o attestazione in suo possesso prima di firmare;
- iv) i funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:
 - A) accertati, a norma della lettera b), punti i), ii) e iii) da un'altra persona autorizzata a farlo dall'autorità competente e che agisce sotto il controllo di tale autorità, a condizione che l'autorità certificante possa verificare l'esattezza dei dati da certificare; o
 - B) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, in riferimento a sistemi di garanzia della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica autorizzato dalla legislazione veterinaria;

- v) le autorità competenti di ciascuna delle parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato; in particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:
 - A) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti certificati o delle aziende agricole/degli stabilimenti da cui provengono; e
 - B) siano pienamente consapevoli dell'importanza del contenuto di tutti i certificati che firmano;
- vi) i certificati sono redatti in modo da garantire un collegamento con le spedizioni, almeno in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in una delle lingue ufficiali della parte importatrice, a norma del paragrafo 3;
- vii) ciascuna autorità competente è in grado di mettere in relazione i certificati con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità;
- viii) ciascuna delle parti predispone i controlli necessari e adotta le misure di controllo necessarie per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e la produzione o l'uso fraudolenti di certificati che appaiono rilasciati in conformità della legislazione veterinaria; e

ix) fatte salve le azioni giudiziarie o le sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per imporre sanzioni per tutti i casi segnalati di certificati falsi o ingannevoli; tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti; in particolare:

- A) qualora durante i controlli si accerti che un funzionario certificante ha rilasciato intenzionalmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione; e
- B) qualora durante i controlli si accerti che una persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la trasgressione; queste misure possono comportare il rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'impresa interessata.

2. Per quanto riguarda il certificato di cui all'articolo 6.9, paragrafo 5, l'attestazione sanitaria contenuta nel certificato riflette lo stato di equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla parte importatrice.

3. Per la certificazione valgono le seguenti lingue ufficiali:
- a) per le importazioni nell'Unione europea:
 - i) per i vegetali, i prodotti vegetali e altre merci, il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e preferibilmente in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione;
 - ii) per gli animali e i prodotti animali, il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono effettuati i controlli all'importazione di cui all'articolo 6.12; e
 - b) per le importazioni in Cile, il certificato sanitario è redatto in spagnolo o in un'altra lingua, nel qual caso è fornita una traduzione in spagnolo.
-

**ELENCHI DEI PRODOTTI ENERGETICI, DELLE MATERIE PRIME E DEGLI
IDROCARBURI**

1. Elenco dei prodotti energetici in base al codice SA:
 - a) combustibili solidi (codici SA 27.01, 27.02 e 27.04);
 - b) petrolio greggio (codice SA 27.09);
 - c) prodotti petroliferi (codice SA 27.10 e 27.13-27.15);
 - d) gas naturale, incluso il gas naturale liquefatto, gas di petrolio liquefatto (codice SA 27.11); e
 - e) energia elettrica (codice SA 27.16).
2. Elenco delle materie prime in base al codice SA:

Capo	Voce
25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26	Minerali, scorie e ceneri
27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Capo	Voce
29	Prodotti chimici organici
71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; escluse tuttavia le perle fini o coltivate, le pietre preziose (gemme), le pietre semipreziose (fini) o simili
72	Ghisa, ferro e acciaio
74	Rame e lavori di rame
75	Nichel e lavori di nichel
76	Alluminio e lavori di alluminio
78	Piombo e lavori di piombo
79	Zinco e lavori di zinco
80	Stagno e lavori di stagno
81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

3. Elenco degli idrocarburi in base al codice SA:

- a) petrolio greggio (codice SA 27.09); e
- b) gas naturale (codice SA 27.11).

CONDIZIONI DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI ALL'ESPORTAZIONE DI CUI
ALL'ARTICOLO 8.5, PARAGRAFO 2

1. Una misura introdotta o mantenuta dal Cile ai sensi dell'articolo 8.5, paragrafo 2, soddisfa tutte le seguenti condizioni:
 - a) non comporta una restrizione all'esportazione per le esportazioni verso l'Unione europea ai sensi dell'articolo 2.11;
 - b) non pregiudica la capacità dell'Unione europea di approvvigionarsi di materie prime dal Cile;
 - c) se la materia prima è fornita a un prezzo preferenziale a un operatore economico di un paese terzo, tale prezzo è accordato immediatamente e incondizionatamente agli operatori economici che si trovano in situazioni analoghe nell'Unione europea; e
 - d) non si traduce in un prezzo preferenziale inferiore al prezzo all'esportazione più basso dello stesso bene raggiunto nei 12 mesi precedenti.
2. In conformità delle leggi e dei regolamenti del Cile, la misura di cui al paragrafo 1 e le sue modalità di attuazione sono rese pubbliche e il Cile condivide con l'Unione europea, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate e affidabili sull'ambito di applicazione del prodotto, sul volume di produzione oggetto della misura, sull'eventualità che siano state effettuate vendite sul mercato interno a prezzi preferenziali e sul prezzo sul mercato interno risultante dalla misura.

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI NORMALIZZAZIONE

RICONOSCIUTE DALLE PARTI

1. Bureau International des Poids et Mesures (BIPM);
2. Commissione del Codex Alimentarius;
3. Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);
4. Consiglio internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per i prodotti farmaceutici per uso umano (ICH);
5. Commissione elettrotecnica internazionale (IEC);
6. Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
7. Organizzazione marittima internazionale (IMO);
8. Consiglio oleicolo internazionale (COI)

9. Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);
 10. Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);
 11. Organizzazione mondiale di metrologia legale (OIML);
 12. Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT)
 13. Sottocomitato di esperti sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite (UN/SCEGHS);
 14. Unione postale universale (UPU);
 15. Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE); e
 16. Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).
-

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ - CAMPI E SPECIFICITÀ

1. Elenco dei campi¹:
 - a) aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti al paragrafo 2;
 - b) aspetti legati alla sicurezza delle macchine, come definiti al paragrafo 2;
 - c) compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature, come definita al paragrafo 2;
 - d) efficienza energetica, comprese le specifiche per la progettazione ecocompatibile;
 - e) restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; e
 - f) impianti sanitari.

¹ Si precisa che il presente allegato non riguarda interi aeromobili, navi, ferrovie, veicoli a motore e attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario, aeronautico o automobilistico.

2. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
- a) "compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature", la compatibilità elettromagnetica (perturbazioni e immunità) delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti, ad eccezione:
- i) delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
 - ii) delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;
 - iii) delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;
 - iv) delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
 - v) degli strumenti di misurazione;
 - vi) degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
 - vii) delle apparecchiature che per loro natura non presentano rischi; e
 - viii) dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;

- b) "efficienza energetica", il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia di un prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso, e alla luce dell'efficiente allocazione delle risorse;
- c) "aspetti di sicurezza legati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche", gli aspetti di sicurezza legati alle apparecchiature diverse dalle macchine che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche, e alle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e che sono progettate per essere usate con una tensione nominale compresa tra 50 V e 1 000 V per la corrente alternata e tra 75 V e 1 500 V per la corrente continua, nonché delle apparecchiature che emettono o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3 000 GHz a scopo di radiocomunicazione o di radiodeterminazione, ad eccezione:
 - i) delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
 - ii) delle apparecchiature destinate ad essere usate per radiologia o uso clinico;
 - iii) delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;
 - iv) delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;
 - v) dei contatori di elettricità;
 - vi) delle prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;

vii) dei dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;

viii) dei giocattoli;

ix) dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini; o

x) dei prodotti da costruzione da incorporare in modo permanente negli edifici o nelle opere di ingegneria civile e la cui prestazione incide sulla prestazione dell'edificio o delle opere di ingegneria civile, come cavi, allarmi antincendio o porte elettriche;

d) "aspetti di sicurezza legati alle macchine", gli aspetti di sicurezza legati a un insieme composto di almeno una parte mobile, azionata da un sistema di propulsione che utilizza una o più fonti di energia di tipo termico, elettrico, pneumatico, idraulico o meccanico, disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale, ad eccezione delle macchine ad alto rischio, quali definite da ciascuna parte;

e) "impianti sanitari", gabinetti, vasche idromassaggio, lavelli da cucina, orinatoi, vasche da bagno, piatti doccia, bidet o lavabi.

3. Ai sensi dell'articolo 9.9, paragrafo 7, del presente accordo, il consiglio del commercio può modificare l'elenco dei campi di cui al paragrafo 1 del presente allegato.

4. In deroga al paragrafo 1, una parte può introdurre prescrizioni per prove o certificazioni obbligatorie di terzi per i campi specificati nel presente allegato, per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, alle condizioni seguenti:

- a) esistono ragioni impellenti legate alla protezione della salute e della sicurezza umana che giustificano l'introduzione di tali prescrizioni;
- b) l'introduzione di tali prescrizioni è supportata da informazioni tecniche o scientifiche comprovate relative alle prestazioni di tali prodotti;
- c) tali prescrizioni non sono più restrittive ai fini degli scambi commerciali di quanto sia necessario per conseguire l'obiettivo legittimo della parte, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e
- d) la parte non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la necessità di introdurre tali prescrizioni al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Prima di introdurre eventuali prescrizioni di questo tipo, la parte informa l'altra parte e, in seguito a consultazioni, tiene il più possibile conto delle osservazioni di quest'ultima ai fini della loro elaborazione.

VEICOLI A MOTORE, LORO ACCESSORI E PARTI

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
 - a) "accordo del 1958", l'accordo relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958;
 - b) "SA 2017", l'edizione 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'Organizzazione mondiale delle dogane;
 - c) "UNECE", la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite; e
 - d) "regolamenti ONU", i regolamenti tecnici adottati conformemente all'accordo del 1958.
2. I termini di cui al presente allegato hanno lo stesso significato che hanno nell'accordo del 1958 o nell'allegato 1 dell'accordo TBT.

3. Il presente allegato si applica agli scambi tra le parti di tutte le categorie di veicoli a motore, loro accessori e parti, quali definiti al paragrafo 1.1 della risoluzione consolidata dell'UNECE sulla costruzione dei veicoli (R.E.3)¹ e che rientrano, tra l'altro, nei capitoli 40, 84, 85, 87, 90 e 94 del SA 2017 (di seguito denominati "prodotti contemplati").

4. Ai fini dei prodotti contemplati, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

- a) eliminare e prevenire gli ostacoli non tariffari agli scambi bilaterali;
- b) facilitare l'omologazione di veicoli a motore nuovi sulla base di sistemi di omologazione definiti, tra l'altro, nell'accordo del 1958;
- c) stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza; e
- d) garantire la protezione della salute umana, della sicurezza e dell'ambiente, riconoscendo il diritto di ciascuna parte di determinare il livello di protezione desiderato e gli approcci normativi.

5. Le parti riconoscono che i regolamenti ONU sono norme internazionali pertinenti per i prodotti contemplati.

¹ ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6, dell'11 luglio 2017.

6. La parte importatrice accetta sul proprio mercato veicoli a motore nuovi o accessori di veicoli a motore nuovi o loro parti, a condizione che il fabbricante abbia certificato, conformemente alle leggi e ai regolamenti applicabili della parte importatrice, che il veicolo, gli accessori o loro parti sono conformi alle corrispondenti norme di sicurezza o ai regolamenti tecnici applicabili nella parte importatrice¹.

7. Le parti riconoscono che il Cile ha integrato nei suoi regolamenti tecnici alcuni regolamenti tecnici dell'Unione europea e dell'UNECE e l'accettazione delle relazioni di prova e dei certificati di omologazione corrispondenti.

8. Il Cile accetta i certificati di omologazione dell'Unione europea e dell'UNECE emessi conformemente ai regolamenti tecnici dell'Unione europea e dell'UNECE come attestanti la conformità dei prodotti contemplati dai regolamenti tecnici del Cile, senza ulteriori prove o prescrizioni in materia di marcatura per verificare o attestare la conformità alle prescrizioni previste da tali omologazioni dell'Unione europea o dell'UNECE, a meno che ciò non crei un rischio per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente, in base ai regolamenti tecnici del Cile.

¹ Si precisa che nulla di quanto contenuto nel presente paragrafo potrà essere interpretato come un divieto per una parte di accettare sul proprio mercato veicoli a motore nuovi o accessori di veicoli a motore nuovi o loro parti certificati in base alle norme in materia di sicurezza e di emissioni di un paese terzo, o di richiedere la certificazione di conformità alle norme esistenti in materia di sicurezza e di emissioni di veicoli a motore mantenute da una parte alla data di entrata in vigore del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 7.

9. Il Cile può modificare i propri regolamenti tecnici se ritiene che i regolamenti tecnici dell'Unione europea o dell'UNECE non rappresentino più il livello di protezione desiderato, o creino un rischio per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente. Prima di introdurre tali modifiche, il Cile informa l'Unione europea attraverso i punti di contatto designati ai sensi dell'articolo 9.13 del presente accordo e, su richiesta, fornisce informazioni sulla motivazione di tali modifiche.
10. Le autorità competenti della parte importatrice possono verificare che i prodotti interessati siano conformi a tutti i regolamenti tecnici pertinenti della parte importatrice. Le verifiche sono effettuate mediante prelievo casuale di campioni sul mercato e conformemente ai regolamenti tecnici della parte importatrice.
11. La parte importatrice può imporre a un fornitore di ritirare un prodotto dal proprio mercato se il prodotto in questione non è conforme a tali regolamenti tecnici.
12. Fermo restando il diritto di ciascuna parte di adottare le misure necessarie per la sicurezza stradale, la protezione dell'ambiente o della salute pubblica e la prevenzione di pratiche ingannevoli in base al livello di protezione desiderato, ciascuna parte si astiene dall'annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di misure di regolamentazione specifiche per i prodotti contemplati.

13. La parte importatrice si adopera per consentire l'importazione e la commercializzazione di prodotti che incorporano una nuova tecnologia o caratteristica, che la parte importatrice non ha ancora regolamentato, a meno che non nutra un ragionevole dubbio sulla sua sicurezza, sulla base di informazioni scientifiche o tecniche, secondo cui tale nuova tecnologia o caratteristica comporta un rischio per la salute umana, la sicurezza o l'ambiente. La parte importatrice che rifiuta l'immissione sul mercato notifica quanto prima tale decisione all'altra parte.

14. Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi questione pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di sottocomitato per gli ostacoli tecnici agli scambi.

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.7, PARAGRAFO 5, LETTERA B),
SULLO SCAMBIO REGOLARE DI INFORMAZIONI
IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI
E ALLE RELATIVE MISURE PREVENTIVE,
RESTRITTIVE E CORRETTIVE

Il consiglio del commercio può modificare il presente allegato ai sensi dell'articolo 9.7,
paragrafo 10.

ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 9.7, PARAGRAFO 6, SULLO SCAMBIO REGOLARE DI
INFORMAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE ADOTTATE PER I PRODOTTI
NON ALIMENTARI NON CONFORMI, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 9.7,
PARAGRAFO 5

Il consiglio del commercio può modificare il presente allegato ai sensi dell'articolo 9.7,
paragrafo 10.

RISERVE RELATIVE A MISURE ESISTENTI

Note introduttive

1. Gli elenchi delle parti di cui alle appendici 10-A-1 e 10-A-2 stabiliscono, a norma degli articoli 10.11 e 11.8, le riserve formulate dalle parti rispetto alle misure esistenti che non sono conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:

- a) articolo 11.6;
- b) articolo 10.6 o 11.4;
- c) articolo 10.8;
- d) articolo 10.10; o
- e) articolo 10.9.

2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.

3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
- a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
 - b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
 - c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva medesima;
 - d) "tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1 del presente allegato, per il quale la riserva è formulata;
 - e) "livello amministrativo" si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale una riserva è formulata;
 - f) "misure" si riferisce alle disposizioni legislative o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento "descrizione" per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento "misure":
 - i) si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- ii) comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e
 - iii) per quanto riguarda l'elenco dell'Unione europea, comprende le leggi o altre misure che attuano una direttiva a livello di Stato membro; e
- g) "descrizione" stabilisce gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata.

4. Si precisa che, se una parte adotta una nuova misura a un livello amministrativo diverso da quello a cui la riserva è stata inizialmente formulata e tale nuova misura sostituisce effettivamente – nel territorio cui si applica – l'aspetto non conforme della misura originaria citata nell'elemento "misure", la nuova misura è considerata una "modifica" della misura originaria ai sensi dell'articolo 10.11, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 11.8, paragrafo 1, lettera c).

5. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti in relazione ai quali essa è formulata. L'elemento "misure" prevale su tutti gli altri.

6. Ai fini degli elenchi delle parti, per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.

7. Ai fini degli elenchi delle parti, è formulata una riserva per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio delle parti rispetto all'articolo 11.6 e non rispetto all'articolo 11.4 o, nell'allegato 10-C, rispetto all'articolo 11.7. Inoltre tale obbligo non è considerato una riserva rispetto all'articolo 10.6.

8. Una riserva formulata a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro dell'Unione europea a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Cile si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.

9. Negli elenchi delle parti non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 10.6, 11.4 o 11.6. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.

10. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Cile il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea.

11. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso dell'Unione europea, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 10, che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.
12. Gli elenchi delle parti si applicano solo ai territori delle parti conformemente all'articolo 33.8 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Cile. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.
13. Nell'elenco dell'Unione europea vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
- UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri
- AT Austria
- BE Belgio
- BG Bulgaria
- CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

SEE Spazio economico europeo

ELENCO DELL'UNIONE EUROPEA

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)

Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese

Riserva n. 7 – Servizi di costruzione

Riserva n. 8 – Servizi di distribuzione

Riserva n. 9 – Servizi di istruzione

Riserva n. 10 – Servizi ambientali

Riserva n. 11 – Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 12 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Riserva n. 13 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 14 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Riserva n. 15 – Attività connesse all'energia

Riserva n. 16 – Agricoltura, pesca e manifattura

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: tutti i settori

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Capo/sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Tipo di stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

L'UE: il trattamento concesso a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione europea o di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese quelle stabilite nell'Unione europea da investitori del Cile, non è concesso alle persone giuridiche stabilite al di fuori dell'Unione, né alle succursali o agli uffici di rappresentanza di tali persone giuridiche, comprese le succursali o gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche del Cile.

Un trattamento meno favorevole può essere concesso alle persone giuridiche costituite conformemente al diritto dell'Unione europea o di uno Stato membro che hanno soltanto la sede legale nell'Unione europea, a meno che non possa essere dimostrato che possiedono un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.

Misure:

UE: trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Questa riserva si applica solo ai servizi sanitari, sociali o di istruzione:

L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93, 92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e/o limitare la capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa per quanto riguarda gli investitori del Cile o le loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione.

Ai fini della presente riserva:

- i) le misure mantenute o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali o impongono prescrizioni relative alla cittadinanza come descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e
- ii) per "impresa pubblica" si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo di uno Stato membro mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.

Misure:

UE: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT: per la gestione di una succursale le società per azioni non appartenenti allo Spazio economico europeo (non del SEE) devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza che sia residente in Austria.

I dirigenti (amministratori delegati, persone fisiche) responsabili per l'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in Austria.

In BG: le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma del diritto di uno Stato membro del SEE possono esercitare e svolgere attività commerciali se sono stabilite nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di società registrata nel registro delle imprese. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione.

Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di reclamizzare la proprietà che rappresentano e agire in qualità di rappresentanti o agenti.

In EE: se la residenza di almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione di una società privata a responsabilità limitata, una società per azioni o una succursale non si trova in Estonia, in un altro Stato membro del SEE o nella Confederazione svizzera, la società privata a responsabilità limitata, la società per azioni o la società straniera designa un punto di contatto il cui indirizzo estone può essere utilizzato per la consegna dei atti procedurali dell'impresa e delle dichiarazioni di intenti indirizzate all'impresa (cioè la succursale di una società straniera).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI: almeno uno dei soci di una società in nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice deve avere la residenza nel SEE o, se il socio è una persona giuridica, avere il domicilio (le succursali non sono ammesse) nel SEE. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è prescritta la residenza nel SEE.

Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è prescritta una licenza commerciale.

È prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

In SE: una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE.

Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE.

L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa o della società.

Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici.

In SK: una persona fisica straniera che debba iscriversi nel registro appropriato (registro delle imprese o altro registro professionale) come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno in Slovacchia.

Misure:

AT: Aktiengesetz, BGBl. Nr. 98/1965, § 254 (2);

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2); e Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, § 39 (2a).

BG: legge sul commercio, articolo 17a; e

legge per la promozione degli investimenti, articolo 24.

EE: Äriseadustik (Codice commerciale) § 631 (1, 2 e 4).

FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), § 1;

Osuuskuntalaki (legge sulle cooperative) 1488/2001;

Osakeyhtiölaki (legge sulle società a responsabilità limitata) (624/2006); e

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

SE: Lag om utländska filialer m.m (legge sulle succursali straniere) (1992:160);

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551);

legge sulle cooperative a carattere economico (2018:672); e legge sui gruppi europei di interesse economico (1994:1927).

SK: legge 513/1991 sul Codice commerciale (articolo 21); legge 455/1991 sulle licenze commerciali; e

legge 404/2011 sulla residenza di persone straniere (articoli 22 e 32).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e prescrizioni in materia di prestazioni:

In BG: le imprese stabilite possono assumere cittadini di paesi terzi solo se per gli impieghi in questione non è prescritta la cittadinanza bulgara. Il numero totale di cittadini di paesi terzi occupati da un'impresa stabilita nel corso dei 12 mesi precedenti non deve superare il 20 % (35 % per le piccole e medie imprese) del numero medio di cittadini bulgari, di altri Stati membri, di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera assunti con contratto di lavoro. Inoltre, prima di assumere un cittadino di un paese terzo, il datore di lavoro deve dimostrare che non esiste un lavoratore bulgaro, dell'UE, del SEE o svizzero adatto per la rispettiva posizione, effettuando un esame del mercato del lavoro.

Per i lavoratori altamente qualificati, stagionali e distaccati, nonché per i lavoratori trasferiti all'interno delle imprese, i ricercatori e gli studenti, non vi è alcuna limitazione al numero di cittadini di paesi terzi che lavorano per un'unica impresa. Per l'occupazione di cittadini di paesi terzi in queste categorie non è richiesto alcun esame del mercato del lavoro.

Misure:

BG: legge sulla migrazione e la mobilità dei lavoratori.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio. Per tutti i settori, tranne i servizi giuridici, lo stabilimento da parte di investitori di paesi terzi e delle loro imprese può avvenire solo nella forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società per azioni, mentre gli investitori e le imprese nazionali hanno accesso anche alle forme della società di persone (società in nome collettivo e società a responsabilità illimitata).

Misure:

PL: legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della Repubblica di Polonia.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e imprese di paesi terzi richiedono l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Land). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'acquisto è considerato di pubblico interesse (in particolare economico, sociale e culturale).

A CY: i ciprioti o le persone di origine cipriota, così come i cittadini di uno Stato membro, sono autorizzati ad acquistare beni a Cipro senza restrizioni. Nessuno straniero può acquisire diritti su proprietà immobiliari, se non *mortis causa*, senza aver ottenuto un permesso dal Consiglio dei ministri. Per gli stranieri, qualora l'acquisto di proprietà immobiliari riguardi superfici più estese di quelle necessarie alla costruzione di un edificio a uso abitativo o professionale, oppure misurino più di due donum (2 676 metri quadrati), l'eventuale permesso concesso dal Consiglio dei ministri è subordinato all'applicazione dei termini, delle limitazioni, delle condizioni e dei criteri stabiliti dai regolamenti promulgati dal Consiglio dei ministri e approvati dalla camera dei rappresentanti. Per straniero si intende qualunque persona che non abbia la cittadinanza della Repubblica di Cipro o una società sotto controllo di stranieri. Il termine non include gli stranieri di origine cipriota o i coniugi non ciprioti di cittadini della Repubblica di Cipro.

In CZ: ai terreni agricoli demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquistati solo da cittadini cechi, di un altro Stato membro o di Stati parti dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera. Le persone giuridiche possono acquistare dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se sono imprenditori agricoli nella Repubblica ceca o persone aventi uno status analogo in altri Stati membri o in Stati parti dell'accordo sul SEE o nella Confederazione svizzera.

In DK: le persone fisiche non residenti in Danimarca e che non vi hanno risieduto in precedenza per un periodo totale di cinque anni devono ottenere un permesso del ministero della Giustizia per acquisire la titolarità di un bene immobile, in conformità della legge danese sulle acquisizioni. Il medesimo obbligo vale anche per le persone giuridiche non registrate in Danimarca. Le persone fisiche sono autorizzate ad acquistare un bene immobile da usare come residenza principale.

Le persone giuridiche non registrate in Danimarca in generale sono autorizzate ad acquistare beni immobili, se l'acquisto è una condizione indispensabile allo svolgimento delle attività commerciali dell'acquirente. L'autorizzazione è necessaria anche quando il bene immobile è destinato a essere usato come seconda abitazione. Tale autorizzazione è concessa solo se si comprovi, in base a una valutazione globale e concreta, l'esistenza di legami particolarmente forti con la Danimarca.

L'autorizzazione in conformità della legge sulle acquisizioni è concessa soltanto per l'acquisto di un bene immobile specifico. L'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche o giuridiche è disciplinato in aggiunta dalla legge danese sulle proprietà agricole, che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, che intendono acquistare una proprietà agricola. Una persona fisica o giuridica che intenda acquistare una proprietà agricola deve pertanto soddisfare le prescrizioni di tale atto legislativo. In generale ciò significa che si applica una condizione di residenza limitata nell'azienda agricola. La condizione di residenza non è personale. I soggetti giuridici devono essere dei tipi elencati agli articoli 20 e 21 della legge e devono essere registrati nell'Unione o nel SEE.

In EE: una persona giuridica di uno Stato membro dell'OCSE ha il diritto di acquistare un immobile comprendente:

- i) meno di dieci ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale senza restrizioni;
- ii) dieci o più ettari di terreno agricolo se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della produzione dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a eccezione dei prodotti della pesca e del cotone ("prodotti agricoli");

- iii) dieci o più ettari di terreno forestale se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della gestione forestale ai sensi della legge forestale (di seguito "gestione forestale") o della produzione di prodotti agricoli;
- iv) meno di dieci ettari di terreno agricolo e meno di dieci ettari di terreno forestale, ma dieci o più ettari di terreno agricolo e forestale in totale, se la persona giuridica si è occupata, per i tre anni immediatamente precedenti l'anno dell'operazione di acquisto dell'immobile, della produzione di prodotti agricoli o della gestione forestale.

Se non soddisfa le prescrizioni di cui ai punti ii), iii) e iv), una persona giuridica può acquistare un immobile comprendente dieci o più ettari di terreno agricolo, terreno forestale o terreno agricolo e forestale in totale solo con l'autorizzazione del consiglio dell'amministrazione locale del luogo in cui è ubicato l'immobile da acquistare.

Per i cittadini di paesi non appartenenti al SEE si applicano restrizioni all'acquisto di beni immobili in determinate zone geografiche.

In EL: l'acquisto o la locazione di immobili nelle regioni frontaliere sono vietati alle persone fisiche o giuridiche la cui nazionalità o base sia al di fuori degli Stati membri e dell'Associazione europea di libero scambio. Il divieto può essere revocato con una decisione discrezionale adottata da un comitato dell'amministrazione decentrata appropriata (o dal ministro della Difesa nel caso in cui le proprietà da sfruttare appartengano al Fondo per lo sfruttamento della proprietà pubblica privata).

In HR: le società straniere possono acquistare beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinato all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri.

A MT: i cittadini di paesi terzi non possono acquistare proprietà immobiliari per uso commerciale. Le società con una partecipazione azionaria di paesi terzi pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente stabilirà se il progetto di acquisto rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese.

In PL: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministro competente per gli Affari interni, con il consenso del ministro della Difesa nazionale e, in caso di proprietà agricole, anche con il consenso del ministro dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Misure:

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007;

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004;

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;

OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994;

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002;

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993;

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996;

Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004; e

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998.

CY: legge sull'acquisto di beni immobili (stranieri) (capo 109) e successive modifiche.

CZ: legge n. 503/2012, Racc., sull'ufficio del demanio, e successive modifiche.

DK: legge danese sull'acquisto di beni immobili (testo unico n. 265 del 21 marzo 2014 sull'acquisto di beni immobili);

ordinanza esecutiva sull'acquisto (ordinanza esecutiva n. 764 del 18 settembre 1995); e

e legge sulle proprietà agricole (testo unico n. 27 del 4 gennaio 2017).

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capo 2 § 4, capo 3 § 10, 2017.

EL: legge n. 1892/1990, nella sua formulazione attuale, in combinato disposto, per quanto riguarda la domanda, con la decisione ministeriale F.110/3/330340/S.120/7-4-14 del ministro della Difesa e del ministro della Protezione dei cittadini.

HR: legge sulla proprietà e altri diritti proprietari (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14), articoli da 354 a 358.b; legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19), articolo 2; legge sulle procedure amministrative generali.

MT: legge sulla proprietà immobiliare (Acquisizione da parte di non residenti) (cap. 246); e protocollo n. 6 del trattato di adesione all'Unione europea sull'acquisto di abitazioni secondarie a Malta.

PL: legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 1061 e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HU: l'acquisto di beni immobili da parte di non residenti è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa idonea, competente per il territorio in cui è ubicato il bene.

Misure:

HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2.) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali; e legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In LV: l'acquisto di terreni urbani da parte di cittadini del Cile attraverso persone giuridiche registrate in Lettonia o in altri Stati membri è consentito se:

- i) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da cittadini degli Stati membri, dallo Stato o da un comune lettone, separatamente o congiuntamente;
- ii) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che sono stati approvati dal parlamento lettone prima del 31 dicembre 1996;
- iii) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti dopo il 31 dicembre 1996, se in tali accordi sono stati determinati i diritti delle persone fisiche e delle società lettoni per quanto riguarda l'acquisto di terreni nel paese terzo in questione;
- iv) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto congiuntamente dalle persone di cui ai punti da i) a iii); o

- v) tali società sono società ad azionariato diffuso (public joint stock companies) con azioni quotate in borsa.

Se il Cile consente ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani sul suo territorio, la Lettonia consentirà ai cittadini e alle imprese del Cile l'acquisto di beni immobili urbani in Lettonia alle stesse condizioni dei cittadini lettoni.

Misure:

LV: legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica di Lettonia, articoli 20 e 21.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In DE: possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità per l'acquisto di proprietà immobiliari.

In ES: per gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati che non sono Stati membri è prescritta un'autorizzazione amministrativa del Consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.

In RO: i cittadini stranieri, le persone apolide e le persone giuridiche (diversi dai cittadini e dalle persone giuridiche di uno Stato membro del SEE) possono acquisire diritti di proprietà su terreni alle condizioni regolamentate dai trattati internazionali, su base di reciprocità. I cittadini stranieri, le persone apolide e le persone giuridiche non possono acquisire diritti di proprietà su terreni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili alle persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea.

Misure:

DE: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB; legge introduttiva al codice civile).

ES: regio decreto 664/1999, del 23 aprile 1999, relativo agli investimenti esteri.

RO: legge n. 17/2014 su talune misure che disciplinano la compravendita di terreni agricoli situati fuori città e successiva modifica; e

legge n. 268/2001 sulla privatizzazione delle società che possiedono terreni demaniali a gestione privata a scopo agricolo e che istituisce l'Agenzia del demanio, e successive modifiche.

Riserva n. 2 – Servizi professionali (eccetto le professioni del settore sanitario)

Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi giuridici; consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria

Classificazione industriale: CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo/sezione: liberalizzazione degli investimenti, scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi giuridici (parte di CPC 861)¹

Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nel paese ospitante oppure l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine. Alcuni Stati membri possono imporre l'obbligo dell'autorizzazione a esercitare la professione forense secondo il diritto della giurisdizione ospitante nei confronti delle persone fisiche che ricoprono determinate posizioni in uno studio legale/azienda/impresa o per gli azionisti.

-
- ¹ Ai fini della presente riserva si applicano le definizioni seguenti:
- a) "diritto interno": il diritto dello specifico Stato membro e il diritto dell'Unione europea;
 - b) "diritto internazionale pubblico": il diritto internazionale pubblico a eccezione del diritto dell'Unione europea, compreso il diritto stabilito da trattati e convenzioni internazionali, nonché il diritto internazionale consuetudinario;
 - c) "consulenza giuridica": la consulenza e la consultazione dei clienti su materie, comprese operazioni, relazioni e controversie, che implicano l'applicazione o l'interpretazione del diritto; la partecipazione con o per conto dei clienti a negoziati e altri rapporti con terzi in relazione a tali materie; e la preparazione dei documenti disciplinati in tutto o in parte dal diritto, nonché la verifica di documenti di qualsiasi natura ai fini e in conformità dei requisiti di legge;
 - d) "rappresentanza legale": la preparazione di documenti destinati a essere presentati agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti; e la comparizione dinanzi agli organi amministrativi, agli organi giurisdizionali o ad altri tribunali ufficiali debitamente costituiti;
 - e) "arbitrato, conciliazione e mediazione legale": la preparazione dei documenti da presentare, la preparazione e la comparizione dinanzi a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia che implica l'applicazione e l'interpretazione del diritto. Sono esclusi i servizi di arbitrato, conciliazione e mediazione nelle controversie che non comportano l'applicazione e l'interpretazione del diritto, i quali rientrano tra i servizi connessi alla consulenza gestionale. È altresì escluso l'esercizio della funzione di arbitro, conciliatore o mediatore. Come sottocategoria, i servizi internazionali di arbitrato, conciliazione o mediazione giudiziaria si riferiscono agli stessi servizi allorché la controversia coinvolge parti di due o più paesi.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: la rappresentanza legale di persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) può essere assunta soltanto da un operatore della giustizia qualificato in uno degli Stati membri del SEE e avente domicilio professionale nel SEE, nella misura in cui questi abbia il diritto, all'interno di detto Stato membro, di fungere da rappresentante in materia di marchi o di proprietà industriale, e da rappresentanti professionali i cui nomi figurano nell'elenco tenuto a tal fine dall'EUIPO (parte di CPC 861).

In AT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati di cittadinanza del SEE o della Svizzera sono autorizzati a prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto pubblico internazionale e del diritto del paese d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera. La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale.

In BE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la piena abilitazione all'avvocatura la residenza è obbligatoria, mentre è necessaria per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto belga, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Un avvocato straniero, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, deve essere residente da almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ridotti a tre a determinate condizioni. È prescritto un certificato rilasciato dal ministro degli Esteri belga attestante che il diritto nazionale o una convenzione internazionale consente la reciprocità (condizione di reciprocità).

Gli avvocati stranieri possono esercitare la professione di consulenti giuridici. Gli avvocati che sono membri di ordini forensi stranieri (non UE) che desiderano stabilirsi in Belgio ma che non soddisfano le condizioni per l'iscrizione nel Tableau degli avvocati pienamente abilitati, nell'elenco UE o nell'elenco degli avvocati praticanti possono chiedere l'iscrizione all'"elenco B". Un simile "elenco B" esiste solo presso l'Ordine di Bruxelles. Un avvocato iscritto nell'elenco B è autorizzato a fornire consulenza. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" è soggetta a nomina in un elenco specifico.

In BG: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) riservato ai cittadini di uno Stato membro, di un altro Stato parte dell'accordo sul SEE o della Confederazione svizzera ai quali sia stata concessa l'autorizzazione all'esercizio della professione di avvocato conformemente alla legislazione di uno dei suddetti paesi. Un cittadino straniero (a eccezione di quanto sopra) che sia stato autorizzato a esercitare la professione di avvocato conformemente alla legislazione del proprio paese può presentare ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali della Repubblica di Bulgaria in qualità di difensore o mandatario di un cittadino del proprio paese, agendo in relazione a un caso specifico, insieme a un avvocato bulgaro, nei casi in cui ciò sia previsto in un accordo tra lo Stato bulgaro e il rispettivo Stato estero, o sulla base della reciprocità, presentando una richiesta preliminare al presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. I paesi per i quali esiste una reciprocità sono designati dal ministero della Giustizia su richiesta del presidente del consiglio supremo dell'Ordine degli avvocati. Per fornire mediazione legale, un cittadino straniero deve essere in possesso di un permesso di residenza di lungo periodo o permanente nella Repubblica di Bulgaria ed essere iscritto nel registro uniforme dei mediatori presso il ministero della Giustizia.

A CY: sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro.

In CZ: è richiesta la piena abilitazione all'avvocatura. Per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Per tutti i servizi giuridici è prescritta la residenza (presenza commerciale).

In DE: solo gli avvocati in possesso di qualifica ottenuta nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati competente. Per gli avvocati stranieri (con qualifica non ottenuta nel SEE o in Svizzera) possono essere previste restrizioni per la detenzione di quote di una società di avvocati che presta servizi giuridici di diritto interno. Gli avvocati stranieri possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero e del diritto pubblico internazionale se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per prestare servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione.

In DK: i servizi giuridici prestati con il titolo di "advokat" (avvocato) o con qualsiasi titolo analogo, nonché la rappresentanza dinanzi ai tribunali, sono riservati agli avvocati con abilitazione professionale danese. Gli avvocati dell'UE, del SEE e della Svizzera possono esercitare con il titolo del loro paese d'origine.

Le quote di uno studio legale possono essere detenute solo da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, da altri dipendenti dello studio o da un altro studio legale registrato in Danimarca. Gli altri dipendenti dello studio possono detenere collettivamente solo meno del 10 % delle quote e dei diritti di voto e, per essere azionisti, devono superare un esame sulle regole di particolare importanza per l'esercizio della professione forense.

Possono essere membri del consiglio di amministrazione solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata, altri azionisti e i rappresentanti dei lavoratori. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione deve essere formata da avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata. Solo gli avvocati che esercitano attivamente la professione forense nello studio, nella sua società madre o in una sua controllata e altri azionisti che hanno superato l'esame di cui sopra possono essere amministratori dello studio legale.

In EE: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro) e la partecipazione alla rappresentanza in processi penali dinanzi alla Corte Suprema è prescritta la residenza (presenza commerciale).

In EL: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In ES: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza. Per prestare servizi giuridici è prescritto l'indirizzo professionale.

In FI: per utilizzare il titolo professionale di "avvocato" (in finlandese "asianajaja" o in svedese "advokat") è prescritta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e la residenza nel SEE o in Svizzera. I servizi giuridici, compresi quelli nel contesto del diritto interno finlandese, possono essere prestati anche senza l'iscrizione all'Ordine degli avvocati.

In FR: per la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, inclusa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritti la residenza o lo stabilimento nel SEE. La rappresentanza dinanzi alla "Cour de Cassation" e al "Conseil d'Etat" è soggetta a quote e riservata ai cittadini francesi e dell'UE. I membri di un Ordine degli avvocati del Cile possono registrarsi come consulenti giuridici stranieri in Francia per offrire determinati servizi giuridici in Francia su base temporanea o permanente, in relazione al diritto cileno e al diritto internazionale pubblico. Per esercitare la professione forense su base permanente è necessario disporre di un indirizzo aziendale all'interno della giurisdizione dell'Ordine degli avvocati francese oppure essere iscritti o stabiliti nel SEE.

In HR: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Nei processi per questioni di diritto internazionale pubblico, le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e in tribunali ad hoc da avvocati stranieri iscritti all'Ordine degli avvocati del loro paese d'origine. Solo un avvocato in possesso del titolo croato di avvocato può stabilire uno studio legale (gli studi del Cile possono stabilire succursali che non possono assumere avvocati croati).

In HU: la piena abilitazione all'avvocatura per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata alla cittadinanza del SEE o della Svizzera e alla residenza (presenza commerciale). Gli avvocati stranieri possono prestare consulenza giuridica sul diritto del paese di origine e sul diritto internazionale pubblico in associazione con un avvocato o uno studio legale ungheresi. È richiesto un contratto di collaborazione stipulato con un avvocato (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ungherese. Un giureconsulto straniero non può essere membro di uno studio legale ungherese. Un avvocato straniero non è autorizzato a redigere documenti da trasmettere, o ad agire in qualità di rappresentante legale del cliente dinanzi, a un arbitro, conciliatore o mediatore in qualsiasi controversia.

In LT: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati.

Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali, comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza dinanzi ai tribunali.

In LU (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

Il consiglio dell'Ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga alla prescrizione della cittadinanza per un cittadino straniero.

In LV (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la pratica del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, è subordinata al requisito della cittadinanza del SEE o della Svizzera. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.

Per gli avvocati dell'Unione europea o stranieri esistono prescrizioni speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari in materia penale, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati.

A MT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale).

In NL: solo gli avvocati abilitati localmente, iscritti all'Ordine olandese possono avvalersi del titolo di "advocate". In luogo del termine completo "advocate", gli avvocati stranieri (non registrati) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale del paese di origine ai fini dello svolgimento delle loro attività nei Paesi Bassi.

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto portoghese è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati portoghese (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento.

Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in Portogallo.

La consulenza giuridica da parte di giuristi di comprovata competenza, laureati e dottori in legge (anche se non avvocati e non professori universitari) in qualsiasi ambito del diritto estero e del diritto internazionale pubblico è consentita a condizione che questi abbiano la loro residenza professionale ("domiciliação") in Portogallo, superino un esame di ammissione e siano iscritti all'Ordine degli avvocati.

In RO: un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari a eccezione dell'arbitrato internazionale.

In SE: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per l'ammissione all'Ordine degli avvocati e per l'uso del titolo di "advokat" è prescritta la residenza in uno Stato membro del SEE o in Svizzera. Il consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi può concedere deroghe. Non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per esercitare nel contesto del diritto interno svedese. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'Unione europea o del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal consiglio dell'Ordine.

I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi. Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone.

In SI: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la sua professione in un paese straniero può prestare servizi giuridici o esercitare la professione forense, alle condizioni stabilite all'articolo 34a della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità.

La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

In SK: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE e la residenza (presenza commerciale) nella Repubblica slovacca. Per gli avvocati di paesi terzi è richiesta un'effettiva reciprocità.

Misure:

UE: articolo 120 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹;

¹ Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU UE L 154 del 16.6.2017, pag. 1).

articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001¹.

AT: Rechtsanwaltsordnung (legge sulla professione forense) – RAO, RGBL. Nr. 96/1868, articoli 1 e 21c; Rechtsanwaltsgesetz - EIRAG, BGBl. Nr. 27/2000 e successive modifiche; § 41 EIRAG.

BE: codice di procedura giudiziaria belga (articoli 428-508); regio decreto del 24 agosto 1970.

BG: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; e legge sui notai e l'attività notarile.

CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche.

CZ: legge n. 85/1996 Racc., legge sulla professione forense.

DE:

Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; legge federale sulla professione forense);

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) e § 10

Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

¹ Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU UE L 3 del 5.1.2002, pag. 1).

DK: Retsplejeloven (legge sull'amministrazione della giustizia), capi 12 e 13 (legge consolidata n. 1284 del 14 novembre 2018).

EE: Advokatuuriseadus (legge sull'Ordine degli avvocati);

Tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile); Halduskohtumenetluse seadustik (codice di procedura amministrativa); Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale);

e Vääirteomenetluse seadustik (codice di procedura d'infrazione).

EL: nuovo codice degli avvocati n. 4194/2013.

ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, artículo 13.1ª.

FI: Laki asianajajista (legge sugli avvocati) (496/1958), articoli 1 e 3; e Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (codice di procedura giudiziaria).

FR: Loi 71-1130 du 31 décembre 1971, Loi 90- 1259 du 31 décembre 1990 e Ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

HR: legge sulla professione forense (GU 9/94, 117/08, 75/09, 18/11).

HU: legge LXXVIII del 2017 sulle attività professionali degli avvocati.

LT: legge sull'avvocatura della Repubblica di Lituania, del 18 marzo 2004, n. IX-2066, modificata da ultimo il 12 dicembre 2017 con legge n. XIII-571.

LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

LV: codice di procedura penale, articolo 79 e legge sugli avvocati della Repubblica di Lettonia, articolo 4.

MT: codice di organizzazione e procedura civile (capo 12).

NL: Advocatenwet (legge sugli avvocati).

PT: legge 145/2015, 9 set, alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul (art. 194 substituído p/ art. 201.º; e art. 203.º substituído p/ art. 213.º);

statuto dell'ordine degli avvocati (Estatuto da Ordem dos Advogados) e decreto legge 229/2004, articoli 5, 7-9; decreto-legge 88/2003, articoli 77 e 102; statuto della camera dei procuratori legali (Estatuto da Câmara dos solicitadores), modificato dalla legge 49/2004, mas alterada p/ Lei 154/2015, 14 set; dalla legge 14/2006 e dal decreto legge n. 226/2008 alterado p/ Lei 41/2013, 26 jun;

legge 78/2001, articoli 31, 4 alterada p/ Lei 54/2013, 31 jul; regolamento della mediazione familiare e del lavoro (Ordinanza 282/2010), alterada p/ Portaria 283/2018, 19 out; legge 21/2007 sulla mediazione penale, articolo 12; legge 22/2013, 26 fev, alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril.

RO: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione; legge sui notai e l'attività notarile.

SE: Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) (1942:740); e codice di condotta dell'ordine svedese degli avvocati, adottato il 29 agosto 2008.

SI: Zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB8 Državnega Zbora RS z dne 7 junij 2019 (legge sull'avvocatura), testo consolidato non ufficiale redatto dal parlamento sloveno del 7 giugno 2019).

SK: legge 586/2003 sull'avvocatura, articoli 2 e 12.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In PL: gli avvocati stranieri possono stabilirsi solo nella forma di società di persone, società in accomandita o società in accomandita per azioni.

Misure:

PL: legge del 5 luglio 2002 sulla prestazione, da parte di avvocati stranieri, di assistenza giuridica nella Repubblica di Polonia, articolo 19; legge sulla consulenza fiscale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In IE e IT: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale).

Misure:

IE: leggi sugli avvocati 1954-2011.

IT: regio decreto 1578/1933, articolo 17, legge professionale forense.

- b) Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera ed è prescritto il requisito della residenza.

In BG e a CY: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. A CY è prescritto il requisito della residenza.

In DE: solo gli avvocati specializzati in diritto brevettuale, con qualifiche ottenute nel SEE e in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi di consulenza in materia di brevetti nel contesto del diritto interno tedesco. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) non possono costituire uno studio con avvocati cittadini specializzati in diritto brevettuale.

Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE e in Svizzera) possono avere la presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG detenendo una quota di minoranza.

In EE: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la cittadinanza estone o dell'UE nonché la residenza permanente.

In ES e PT: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

In FR: per essere registrati nell'elenco dei servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale si richiede lo stabilimento o la residenza in uno Stato membro del SEE. Per le persone fisiche è prescritta la cittadinanza del SEE. Per rappresentare un cliente dinanzi all'ufficio nazionale per la proprietà intellettuale è richiesto lo stabilimento in uno Stato membro del SEE. Più della metà delle quote e dei diritti di voto deve essere detenuta da professionisti del SEE. Gli studi legali possono essere autorizzati a fornire servizi di agenzia specializzata in proprietà industriale (cfr. riserva per i servizi giuridici).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In LV: per gli avvocati specializzati in diritto brevettuale è prescritta la cittadinanza dell'UE.

Misura:

LV: legge sulle istituzioni e le procedure in materia di proprietà industriale, capo XVIII (articoli 119-136).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI e HU: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la residenza nel SEE.

In SI: per i titolari/richiedenti di diritti registrati (brevetti, marchi, protezione di disegni e modelli) è richiesta la residenza in Slovenia. In alternativa, ai fini principali dei servizi di processo, notifica, ecc., è richiesto un consulente in materia di brevetti o un consulente in materia di marchi e di disegni e modelli registrato in Slovenia.

Misure:

AT: legge sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale, BGBl. 214/1967 e successive modifiche, §§ 2 e 16a.

BG: capo 8b della legge sui brevetti e sulla registrazione dei modelli di utilità.

CY: legge sugli avvocati (capo 2) e successive modifiche.

DE: Patentanwaltsordnung (PAO), Gesetz über die Tätigkeit europäischer Patentanwälte in Deutschland (EuPAG) e § 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

EE: Patendivoliniku seadus (legge sui consulenti in materia di brevetti) § 2, § 14.

ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de invención y Modelos de utilidad, articoli 155-157.

FI: Tavaramerkkilaki (legge sui marchi) (7/1964);

Laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (legge sugli avvocati autorizzati specializzati in proprietà industriale) (22/2014); e

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (legge sul diritto di costitutore) 1279/2009; Mallioikeuslaki (legge sui disegni registrati) 221/1971.

FR: Code de la propriété intellectuelle.

HU: legge XXXII del 1995 sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale.

PT: decreto-legge 15/95, modificato dalla legge 17/2010, dalla Portaria n. 1200/2010, articolo 5, e dalla Portaria n. 239/2013; e legge 9/2009.

SI: Zakon o industrijski lastnini (legge sulla proprietà industriale), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 e 23/20 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 51/06 – testo consolidato ufficiale 100/13 e 23/20).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In IE: ai fini dello stabilimento è prescritto che almeno uno degli amministratori, dei soci, dei manager o dei dipendenti della società sia iscritto come avvocato specializzato in diritto brevettuale o in proprietà intellettuale in Irlanda. Per servizi su base transfrontaliera sono prescritte la cittadinanza, la presenza commerciale e l'ubicazione del centro di attività principale in uno Stato membro del SEE oltre al possesso di una qualifica a norma della legislazione di uno Stato membro del SEE.

Misure:

IE: articoli 85 e 86 della legge sui marchi del 1996, come modificata;

norma 51, norma 51A e norma 51B del regolamento sui marchi del 1996 e successive modifiche; articoli 106 e 107 della legge sui marchi del 1992 e successive modifiche; e regolamento sul registro dei consulenti in materia di brevetti, S.I. 580 del 2015.

- c) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di esperti contabili e addetti alla tenuta dei libri contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE (CPC 862).

In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza.

In IT: per la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, per la quale sono previsti la residenza o il domicilio professionale (CPC 86213, 86219, 86220).

In PT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): si richiede la residenza o il domicilio professionale per l'iscrizione nel registro professionale da parte della Camera dei contabili certificati (Ordem dos Contabilistas Certificados), che è necessaria per la prestazione di servizi contabili, a condizione che vi sia un trattamento reciproco per i cittadini portoghesi.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; e

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBl. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

IT: decreto legislativo 139/2005; e legge 248/2006.

PT: decreto legge n. 452/99, modificato dalla legge n. 139/2015, 7 settembre.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: per fornire servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86213, 86219, 86220) è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea.

Misure:

SI: legge relativa ai servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/10.

- d) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

Nell'UE: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione delle autorità competenti di uno Stato membro che possono riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore contabile cittadino del Cile o di un paese terzo a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621).

Misure:

UE: direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹; e direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio².

Misure:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di revisori contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

-
- ¹ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU UE L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
- ² Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU UE L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione in qualità di revisore contabile danese. L'approvazione è subordinata alla residenza in uno Stato membro del SEE. I diritti di voto nelle imprese di revisione contabile approvate e in quelle non approvate a norma del regolamento di attuazione della direttiva 2006/43/CE basati sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato sulla revisione legale dei conti non devono superare il 10 % dei diritti di voto.

In FR: (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita) per le revisioni legali dei conti: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza. I cittadini cileni possono prestare servizi di revisione legale dei conti in Francia a condizione che vi sia reciprocità.

In PL: per prestare servizi di revisione contabile è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea.

Misure:

DK: Revisorloven (legge danese sui revisori dei conti abilitati e sulle imprese di revisione contabile), legge n. 1287, del 20/11/2018.

FR: Code de commerce.

PL: legge dell'11 maggio 2017 sui revisori legali dei conti, sulle imprese di revisione contabile e sulla vigilanza pubblica, Gazzetta ufficiale del 2017, voce 1089.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: l'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

In SK: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi o a cittadini di uno Stato membro può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili nella Repubblica slovacca.

Misure:

CY: legge sui revisori contabili del 2017 (legge 53(I)/2017).

SK: legge n. 423/2015 sulla revisione legale dei conti.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In DE: i revisori contabili di paesi terzi iscritti in conformità dell'articolo 134 del WPO possono effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'Unione europea i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Misure:

DE: Handelsgesetzbuch (HGB; codice di diritto commerciale);

Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung - WPO; legge sugli esperti contabili).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In ES: i revisori legali dei conti devono essere cittadini di uno Stato membro. La presente riserva non si applica alla revisione contabile di società di paesi terzi quotate in un mercato regolamentato spagnolo.

Misure:

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nuova legge sulla revisione contabile: legge 22/2015 sui servizi di revisione dei conti).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: è richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile in tale paese (condizione della reciprocità).

Misure:

SI: legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008 (come modificata da ultimo n. 84/18); e legge sulle società (ZGD-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006 (come modificata da ultimo n. 22/19 - ZPosS).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In EE: la maggioranza dei voti rappresentati dalle azioni di un'impresa di revisione contabile appartiene a revisori giurati soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro del SEE, che hanno acquisito la loro qualifica in uno Stato membro del SEE, o a imprese di revisione contabile. Almeno tre quarti delle persone che rappresentano un'impresa di revisione contabile in base alla legge hanno acquisito le proprie qualifiche in uno Stato membro del SEE.

Misure:

EE: legge sulle attività dei revisori dei conti (Audiitortevuse seadus) § 76-77.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: è prescritta una sede in Belgio in cui sia svolta l'attività professionale e siano conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza; è inoltre prescritto che almeno un amministratore o un dirigente della società sia revisore contabile abilitato.

In FI: è prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori contabili di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o un'impresa di revisione contabile abilitata in loco.

In HR: la revisione dei conti può essere svolta solo da persone giuridiche stabilite in Croazia o da persone fisiche residenti in Croazia.

In IT: per la prestazione di servizi contabili da parte di una persona fisica è prescritta la residenza.

In LT: per la prestazione di servizi contabili è prescritto lo stabilimento nel SEE.

In SE: solo i revisori contabili abilitati in Svezia e le imprese di revisione contabile registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti; è prescritta la residenza nel SEE. I titoli "revisore abilitato" e "revisore autorizzato" possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso specifico dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato.

Misure:

BE: legge del 22 luglio 1953 che crea un istituto dei revisori contabili delle imprese e organizza la supervisione pubblica della professione di revisore contabile delle imprese, coordinata il 30 aprile 2007 (Legge sugli esperti contabili).

FI: Tilintarkastuslaki (legge sulla revisione contabile) (459/2007), leggi settoriali che prescrivono l'impiego di revisori contabili abilitati localmente.

HR: legge sulla revisione contabile (GU 146/05, 139/08, 144/12), articolo 3.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 155, 158 e 161;

decreto del Presidente della Repubblica 99/1998; e decreto legislativo 39/2010, articolo 2.

LT: legge sulla revisione dei conti, del 15 giugno 1999, n. VIII - 1227 (aggiornamento del 3 luglio 2008, n. X1676).

SE: Revisorslagen (legge sui revisori contabili) (2001:883);

Revisionslag (legge sulla revisione contabile) (1999:1079);

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551);

Lag om ekonomiska föreningar (legge sulle cooperative a carattere economico) (2018:672); e

altre misure che regolano i requisiti per avvalersi di revisori abilitati.

- e) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863, escluse la consulenza giuridica e la rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In AT: la quota di capitale e i diritti di voto di consulenti fiscali stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese d'origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhänderberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FR: è prescritto il requisito dello stabilimento o della residenza.

Misure:

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: per i consulenti fiscali è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro.

Misure:

BG: legge sulla contabilità;

legge sulla revisione finanziaria indipendente; legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche; e legge sulle imposte sul reddito delle società.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In HU: per la prestazione di servizi di consulenza fiscale, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE.

In IT: è prescritto il requisito della residenza.

Misure:

HU: legge XCII del 2003 sulle norme in materia fiscale; e

decreto del ministero delle Finanze n. 26/2008 sul rilascio delle licenze e la registrazione delle attività di consulenza fiscale.

IT: decreto legislativo 139/2005; e legge 248/2006.

- f) Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: per i servizi di architettura, pianificazione urbanistica e ingegneria prestati da persone fisiche è richiesta la residenza nel SEE o nella Confederazione svizzera. per i progetti architettonici e ingegneristici di rilevanza nazionale o regionale gli investitori stranieri devono associarsi agli investitori locali o operare in qualità di subappaltatori di investitori locali (CPC 8671, 8672, 8673).

Misure:

BG: legge sullo sviluppo territoriale;

legge sull'albo dei costruttori; e

legge sull'albo degli architetti e degli ingegneri esperti nella concezione dello sviluppo di progetti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In HR: un progetto elaborato da un architetto, da un urbanista o da un ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per accertarne la conformità alla normativa croata (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Misure:

HR: legge sulla pianificazione fisica e sulle attività edilizie (GU 118/18, 110/19);

legge sulla pianificazione fisica (GU 153/13, 39/19).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

Misure:

CY: legge 41/1962 e successive modifiche; legge 224/1990 e successive modifiche; e legge 29(I)2001 e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: è prescritta la residenza nel SEE.

In HU: per la prestazione dei servizi seguenti, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE: servizi di architettura, servizi di ingegneria (applicabile solo a tirocinanti laureati), servizi integrati di ingegneria e paesaggistici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

In IT: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza o il domicilio professionale/l'indirizzo aziendale in Italia.

In SK: per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza nel SEE.

Misure:

CZ: legge n. 360/1992, Racc., sulla professione di architetti, ingegneri e tecnici autorizzati nel settore delle costruzioni di edifici.

HU: legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri.

IT: regio decreto 2537/1925, regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto; legge 1395/1923; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 328/2001.

SK: legge 138/1992 sugli architetti e sugli ingegneri, articoli 3, 15, 15a, 17a e 18a.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BE: la prestazione di servizi architettonici comprende il controllo sull'esecuzione dei lavori (CPC 8671, 8674). Gli architetti stranieri abilitati nei paesi ospitanti e che intendono esercitare la loro professione su base occasionale in Belgio sono tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dal consiglio dell'Ordine nell'area geografica in cui intendono esercitare la loro attività.

Misure:

BE: legge del 20 febbraio 1939 relativa alla tutela del titolo della professione di architetto; e legge del 26 giugno 1963 che istituisce l'Ordine degli architetti; regolamento deontologico del 16 dicembre 1983 definito dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (approvato dall'articolo 1 dell'A.R. del 18 aprile 1985, M.B., dell'8 maggio 1985).

Riserva n. 3 – Servizi professionali (servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Settore – sottosettore: servizi professionali – servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico; servizi veterinari; vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale: CPC 9312, 93191, 932, 63211

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo/sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

- a) Servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 9312, 93191)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In IT: i professionisti stranieri possono prestare servizi psicologici se in possesso della cittadinanza dell'Unione europea e in base al principio di reciprocità (parte di CPC 9312).

Misure:

IT: legge 56/1989 sulla professione di psicologo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi medici (anche psicologici), dentistici, ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico sono prescritte la cittadinanza e la residenza cipriote.

Misure:

CY: legge sulla registrazione dei medici (capo 250) e successive modifiche;

legge sulla registrazione dei dentisti (capo 249) e successive modifiche;

legge 75(I)/2013 – Podologi;

legge 33(I)/2008 e successive modifiche – Fisica medica;

legge 34(I)/2006 e successive modifiche – Terapisti occupazionali;

legge 9(I)/1996 e successive modifiche – Tecnici dentisti;

legge 68(I)/1995 e successive modifiche – Psicologi;

legge 16(I)/1992 e successive modifiche – Ottici;

legge 23(I)/2011 e successive modifiche – Radiologi, radioterapisti;

legge 31(I)/1996 e successive modifiche – Dietologi, nutrizionisti;

legge 140/1989 e successive modifiche – Fisioterapisti; e

legge 214/1988 e successive modifiche – Personale infermieristico.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE [:] i medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche or zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria.

Per i servizi ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Per i servizi medici e dentistici è possibile l'accesso alle persone fisiche, ai centri di assistenza medica autorizzati e agli organismi incaricati. Può applicarsi il requisito dello stabilimento.

Misure:

DE: Bundesärzteordnung (BÄO; regolamento federale sui medici);

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen (HebG); Bundes-Apothekerordnung; a livello regionale possono esistere disposizioni legislative aggiuntive in materia di ostetricia.

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; codice sociale, quinto volume) - assicurazioni sanitarie obbligatorie.

Livello regionale:

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg;

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern;

Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH); Gesetz über die Berufsgerichtsbarkeit der Heilberufe; Hamburgisches Gesetz über die Ausübung des Berufs der Hebamme und des Entbindungspfleger (Hamburgisches Hebammengesetz);

Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG);

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG);

Niedersächsisches Kammergesetz für die Heilberufe (Heilkammergesetz – HKG);

Niedersächsisches Gesetz über die Ausübung des Hebammenberufs (NHebG)
Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG);

Heilberufsgesetz (HeilBG NRW);

Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz);

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) and Thüringer Heilberufegesetz.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FR: benché gli investitori dell'Unione abbiano accesso anche ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della "société d'exercice libéral" (SEL) e della "société civile professionnelle" (SCP). Per i servizi medici, dentistici e ostetrici è richiesta la cittadinanza francese. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile entro quote stabilite di anno in anno. Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da personale infermieristico, la prestazione può avvenire unicamente mediante SEL a forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions SCP, société coopérative (solo per medici di base e specialisti indipendenti) o société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) per le case di cura multidisciplinari (MSP).

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique.

b) Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In AT: solo i cittadini del SEE possono prestare servizi veterinari. Si deroga alla prescrizione della cittadinanza per i cittadini di uno Stato non membro del SEE qualora vi sia un accordo con detto Stato non membro del SEE e l'Unione che preveda il trattamento nazionale per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi veterinari.

In ES: per la pratica della professione sono prescritte l'adesione a un'associazione professionale e la cittadinanza dell'Unione europea con possibilità di deroga in caso di accordo professionale bilaterale.

In FR: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE con possibilità di deroga in caso di reciprocità. Le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a SCP (Société civile professionnelle) e SEL (Société d'exercice libéral). Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica, tuttavia possono essere autorizzate, a determinate condizioni, altre forme giuridiche di società previste dal diritto nazionale francese o dal diritto di un altro Stato membro del SEE e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in tale Stato.

Misure:

AT: Tierärztegesetz (legge sulla medicina veterinaria), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) (3).

ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articoli 62 e 64.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi veterinari sono prescritte la cittadinanza e la residenza.

In EL: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera.

In HR: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Croazia. Solo i cittadini dell'Unione possono stabilire un ambulatorio veterinario nella Repubblica di Croazia.

In HU: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta l'adesione all'Ordine dei veterinari ungheresi, la quale prevede la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

Misure:

CY: legge 169/1990 e successive modifiche.

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B).

HR: legge sulla medicina veterinaria (GU 83/13, 148/13, 115/18), articolo 3, paragrafo 67, e articoli 105 e 121.

HU: legge CXXVII del 2012 sull'Ordine dei veterinari ungheresi e sulle condizioni e le modalità di prestazione dei servizi veterinari.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio.

In IT e PT: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la residenza.

In PL: è richiesta la presenza fisica nel territorio per praticare la professione di chirurgo veterinario sul territorio polacco; i cittadini di paesi terzi devono superare un esame in lingua polacca organizzato dall'Ordine polacco dei chirurghi veterinari.

In SI: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'UE ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Slovenia.

In SK: per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria per l'esercizio della professione, è prescritta la residenza nel SEE.

Misure:

CZ: legge n. 166/1999 Racc. (legge sulla medicina veterinaria), §58-63, 39; e

legge n. 381/1991 Racc. (sull'ordine dei veterinari della Repubblica ceca), paragrafo 4.

IT: decreto legislativo C.P.S. 233/1946, articoli 7-9; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafo 7.

PL: legge del 21 dicembre 1990 sulla professione di veterinario e gli Ordini dei chirurghi veterinari.

PT: decreto legge 368/91 (statuto dell'associazione professionale veterinaria) alterado p/ Lei 125/2015, 3 set.

SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei veterinari), Uradni list RS, št. (Gazzetta ufficiale n.) 71/2008, 7/2011, 59/2014 in 21/2016, legge sui servizi nel mercato interno Gazzetta ufficiale RS n. 21/2010.

SK: legge 442/2004 sui veterinari privati e sull'Ordine dei medici veterinari, articolo 2.

- c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In AT: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Per la conduzione di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Misure:

AT: Apothekengesetz (legge sulle farmacie), RGBL. Nr. 5/1907 e successive modifiche, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983 e successive modifiche, §§ 57, 59, 59a; Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In DE: solo le persone fisiche (farmacisti) sono autorizzate a condurre una farmacia. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni.

In FR: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera.

Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno. L'apertura di una farmacia deve essere autorizzata e la presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto interno su base non discriminatoria: société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle o pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) o société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle o pluripersonnelle.

Misure:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie); Bundes-Apothekerordnung;

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV)

FR: Code de la santé publique; e

Loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales e Loi 2015-990 du 6 août 2015.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In EL: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea.

In HU: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

In LV: al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato che non è uno Stato membro o uno Stato membro del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia in uno Stato membro del SEE sotto la supervisione di un farmacista.

Misure:

EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011.

HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali.

LV: legge sulle farmacie, articolo 38.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In IT: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. Per l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro o la residenza nello stesso e l'esercizio della professione in Italia. I cittadini stranieri in possesso delle necessarie qualifiche possono iscriversi se sono cittadini di un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo speciale che autorizza l'esercizio della professione, a condizione di reciprocità (d. lgsl. CPS 233/1946 articoli 7-9 e D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7). Le assegnazioni di farmacie, nuove o vacanti, avvengono mediante concorso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini degli Stati membri iscritti all'albo dei farmacisti.

Misure:

IT: legge 362/1991, articoli 1, 4, 7 e 9;

decreto legislativo CPS 233/1946, articoli 7-9; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge sui prodotti farmaceutici e i veleni (capo 254) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e servizi transfrontalieri – Presenza locale:

In BG: per i farmacisti è prescritta la residenza permanente.

Misure:

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 146, 161, 195, 222 e 228.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DE e SK: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza.

Misure:

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG; legge tedesca sulle farmacie);

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

SK: legge 362/2011 sui farmaci e sui prodotti medicali, articolo 6; e

legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sui dipendenti medici e sull'organizzazione professionale nella sanità.

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore – sottosettore: servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

Classificazione industriale: CPC 851, 853

Tipo di riserva: trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

L'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'Unione europea a livello di Unione europea possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione (CPC 851, 853).

Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro in questione e a persone giuridiche dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853).

La presente riserva lascia impregiudicato il presente accordo e l'esclusione degli appalti operata da una parte o delle sovvenzioni di cui all'articolo 11.1, paragrafo 2, lettere e) e f), del presente accordo.

Misure:

UE: tutti i programmi quadro per la ricerca o l'innovazione dell'Unione europea attualmente vigenti e futuri, compresi le norme di partecipazione a Orizzonte 2020 e i regolamenti riguardanti le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali vigenti e futuri.

Riserva n. 5 – Servizi immobiliari

Settore – sottosettore: servizi immobiliari

Classificazione industriale: CPC 821, 822

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: per la prestazione di servizi immobiliari si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

Misure:

CY: legge 71(1)/2010 sugli agenti immobiliari e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: la licenza necessaria alla prestazione di servizi immobiliari è subordinata alla prescrizione della residenza nella Repubblica ceca per le persone fisiche e dello stabilimento per le persone giuridiche.

In HR: per la prestazione di servizi immobiliari è prescritta la presenza commerciale nel SEE.

In PT: per le persone fisiche è prescritta la residenza nel SEE. Per le persone giuridiche è prescritta la costituzione in società nel SEE.

Misure:

CZ: legge sulle licenze commerciali.

HR: legge sull'intermediazione immobiliare (GU 107/07 e 144/12), articolo 2.

PT: decreto legge 211/2004 (articoli 3 e 25), modificato e ripubblicato dal decreto legge 69/2011.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova sul territorio della Danimarca, possono utilizzare il titolo di "agente immobiliare" solo gli agenti immobiliari autorizzati. Sono agenti immobiliari autorizzati le persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari dell'autorità danese per il commercio. La legge impone che il richiedente sia residente danese o un residente dell'Unione europea, del SEE o della Confederazione svizzera.

La legge sulla compravendita immobiliare è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori e non è applicabile alla locazione immobiliare (CPC 822).

Misure:

DK: Lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. nr. 526 af 28.05.2014 (legge sulla vendita immobiliare).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In SI: nella misura in cui il Cile consente ai cittadini e alle imprese della Slovenia di prestare servizi di agente immobiliare, la Slovenia consentirà ai cittadini e alle imprese del Cile di prestare servizi di agente immobiliare alle stesse condizioni, posto che vengano rispettate le prescrizioni seguenti: abilitazione a operare in qualità di agente immobiliare nel paese d'origine, presentazione del casellario giudiziale e iscrizione nel registro degli agenti immobiliari presso il competente ministero (sloveno).

Misure:

SI: legge sulle agenzie immobiliari.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese

Settore – sottosettore: servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori; servizi correlati alla consulenza gestionale; servizi tecnici di prova e analisi; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi connessi all'agricoltura; servizi di sicurezza; servizi di collocamento; servizi di traduzione e interpretazione e altri servizi alle imprese

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 37, parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 831, parte di 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte di 893

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

- a) Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 83103, CPC 831)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In SE: perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza operativa svedese si intende che l'esercizio della nave è ubicato in Svezia e anche che più della metà delle quote della nave è di proprietà svedese o di proprietà di persone di un altro paese del SEE. Altre navi straniere possono, a determinate condizioni, ottenere un'esenzione da tale regola qualora siano prese a noleggio o in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo (CPC 83103).

Misure:

SE: Sjölagen (codice marittimo) (1994:1009), capo 1, § 1.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere nel SEE (CPC 831).

Misure:

SE: Lag (1998: 492) om biluthyrning (legge sul noleggio e il leasing di autovetture).

b) Servizi di noleggio o leasing e altri servizi alle imprese nel settore dell'aviazione (CPC 83104)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

L'UE: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo dell'Unione europea è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'Unione europea è disciplinato dalle prescrizioni dell'Unione europea o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104).

Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell'Unione europea non sia concesso dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'Unione europea un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) al trattamento concesso dai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea ai vettori aerei di un paese terzo nell'Unione europea, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non sia concesso dai vettori aerei non dell'Unione europea un trattamento equivalente al trattamento concesso dai vettori aerei dell'Unione europea ai prestatori di servizi CRS di un paese terzo, possono essere adottate misure affinché sia concesso un trattamento discriminatorio equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'Unione europea da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non dell'Unione europea da parte di vettori aerei dell'Unione europea.

Misure:

UE: regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; e regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio².

¹ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (GU UE L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

² Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU UE L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BE: un aeromobile privato (civile) appartenente a persone fisiche che non sono cittadini di uno Stato membro del SEE può essere immatricolato solo se dette persone sono domiciliate o residenti in Belgio senza interruzione da almeno un anno. Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone giuridiche straniere non costituite conformemente al diritto di uno Stato membro del SEE può essere immatricolato soltanto se dette persone hanno una sede operativa, un'agenzia o un ufficio in Belgio senza interruzione da almeno un anno (CPC 83104).

Misure:

BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

- c) Servizi correlati alla consulenza gestionale – Servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: per la mediazione è richiesta la residenza permanente o di lungo periodo nella Repubblica di Bulgaria per i cittadini di paesi diversi da uno Stato membro del SEE o dalla Confederazione svizzera.

In HU: per l'esercizio di attività di mediazione (quali l'arbitrato e la conciliazione) è richiesta un'autorizzazione che consiste nell'ammissione al registro da parte del ministro responsabile del sistema giuridico. L'autorizzazione può essere concessa solo alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in Ungheria.

Misure:

BG: legge sulla mediazione, articolo 8.

HU: legge LV del 2002 sulla mediazione.

d) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per la prestazione di servizi da parte di chimici e biologi è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro.

In FR: la professione di biologo è riservata alle persone fisiche ed è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

Misure:

CY: legge sulla registrazione dei chimici del 1988 (legge 157/1988) e successive modifiche.

FR: Code de la Santé Publique.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: per la prestazione di servizi tecnici di prova e di analisi sono prescritti lo stabilimento in Bulgaria a norma della legge bulgara sul commercio e l'iscrizione al registro delle imprese.

Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona dovrebbe essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio e della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro del SEE.

La prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque bulgaro o dalle sue agenzie, in cooperazione con l'accademia bulgara delle scienze.

Misure:

BG: legge sui requisiti tecnici dei prodotti;

legge sulle misure;

legge sull'aria ambiente pulita; e

legge sull'acqua, ordinanza n-32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

In IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.

e) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

In IT: per l'iscrizione all'albo dei geologi, che permette l'esercizio della professione di geologo ed esecutore di rilevamenti (surveyor) e di conseguenza la prestazione di servizi relativi all'esplorazione e alla gestione di miniere e altro, sono prescritti la residenza o il domicilio professionale in Italia. È prescritta la cittadinanza di uno Stato membro, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: geologi: legge 112/1963, articoli 2 e 5; D.P.R. 1403/1965, articolo 1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: per le persone fisiche sono richieste la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera e la residenza presso tale Stato al fine di svolgere funzioni relative alla geodesia, alla cartografia e alla mappatura catastale. Per le persone giuridiche è necessaria la registrazione dell'attività ai sensi della legislazione di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Misure:

BG: legge sul catasto e sul registro immobiliare; e legge sulla geodesia e sulla cartografia.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per la prestazione di servizi pertinenti è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge 224/1990 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In FR: per i servizi di esplorazione e prospezione è prescritto lo stabilimento. Questa condizione può essere disapplicata per i ricercatori scientifici, con decisione del ministro della Ricerca scientifica, d'intesa con il ministro degli Affari esteri.

Misure:

FR: Loi 46-942 du 7 mai 1946 e décret n.°71-360 du 6 mai 1971.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della Croazia possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.

Misure:

HR: ordinanza sulle prescrizioni per il rilascio di approvazioni alle persone giuridiche per l'esecuzione di attività professionali di protezione dell'ambiente (GU n. 57/10), articoli 32-35.

f) Servizi connessi all'agricoltura (parte di CPC 88)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

In IT: per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; e regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

In PT: le professioni di biologo, chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche. Per i cittadini di paesi terzi, nel caso di ingegneri e ingegneri tecnici si applica il regime di reciprocità (e non la condizione della cittadinanza). Per i biologi non esiste la condizione della cittadinanza né della reciprocità.

Misure:

PT: decreto legge 119/92 alterado p/ Lei 123/2015, 2 set. (Ordem Engenheiros);

legge 47/2011 alterado p/ Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos); e

decreto legge 183/98 alterado p/ Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos).

g) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In IT: sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori.

In PT: non è consentita la prestazione di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero su base transfrontaliera.

Per il personale specializzato è prescritta la cittadinanza.

Misure:

IT: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) 773/1931, articoli 133-141; decreto legislativo 635/1940, articolo 257.

PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a fornire servizi di sicurezza è prescritta la residenza.

La residenza è richiesta anche per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza. Tuttavia la residenza per la dirigenza e i consigli di amministrazione non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia.

Misure:

DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In EE: è richiesta la residenza per le guardie di sicurezza.

Misure:

EE: Turvaseadus (legge sulla sicurezza) § 21, § 22.

h) Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale (si applica anche a livello amministrativo regionale):

In BE: tutte le regioni del Belgio: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese d'origine. Vallonia: è prescritta una persona giuridica di tipo specifico per la prestazione di servizi di collocamento (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che soddisfa le condizioni stabilite nel decreto (per esempio il tipo di persona giuridica). Comunità germanofona: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta soddisfare i criteri di ammissione stabiliti dal decreto anzidetto (CPC 87202).

Misure:

BE: Fiandre: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, articolo 8, § 3.

Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 4.

Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, articolo 6.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In DE: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o una presenza commerciale nell'Unione europea per ottenere una licenza per operare come agenzia di lavoro interinale a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della legge anzidetta (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non del SEE per professioni specifiche, per esempio per le professioni sanitarie e di cura della persona. La licenza o la relativa proroga è rifiutata se gli stabilimenti, parti di stabilimenti o stabilimenti ausiliari che non sono situati nel SEE sono destinati all'esecuzione del lavoro temporaneo (ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge sul lavoro tramite agenzia interinale (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)).

In ES: prima di avviare l'attività, le agenzie di collocamento devono presentare una dichiarazione giurata che certifichi l'adempimento delle prescrizioni stabilite nella legislazione vigente (CPC 87201, 87202).

Misure:

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione;

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

i) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In BG: per svolgere le attività ufficiali di traduzione, le persone fisiche straniere sono tenute a possedere un permesso di soggiorno di lungo periodo, prolungato o permanente nella Repubblica di Bulgaria.

Misure:

BG: regolamento concernente la legalizzazione, la certificazione e la traduzione di documenti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per la prestazione di servizi di traduzione e certificazione ufficiali è necessaria l'iscrizione all'albo dei traduttori giurati del consiglio per la registrazione dei traduttori giurati. È prescritta la cittadinanza.

In HR: per i traduttori certificati è prescritta la cittadinanza del SEE.

Misure:

CY: legge sulla registrazione e la regolamentazione dei servizi di traduzione certificata del 2019 (45(I)/2019) e successive modifiche.

HR: ordinanza sugli interpreti di tribunale permanenti (GU 88/2008), articolo 2.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE.

Misure:

FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (legge sui traduttori autorizzati) (1231/2007), articolo 2(1).

- j) Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 87901, 87902, 88493, parte di 893, parte di 85990, 87909, ISIC 37)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SE: per i banchi dei pegni è prescritto lo stabilimento (parte di CPC 87909).

Misure:

SE: legge sui banchi dei pegni (1995:1000).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In PT: per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 87901, 87902).

Misure:

PT: legge 49/2004.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: i servizi di vendita all'asta sono soggetti a licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita nella Repubblica ceca e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica deve essere iscritta nel registro delle imprese della Repubblica ceca (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990).

Misure:

CZ: legge n. 455/1991, Racc.;

legge sulle licenze commerciali; e

legge n. 26/2000, racc., sulle aste pubbliche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: solo una società di imballaggi autorizzata può fornire servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi e deve essere costituita quale persona giuridica (CPC 88493, ISIC 37).

Misure:

CZ: legge 477/2001 Racc. (legge sugli imballaggi), paragrafo 16.

Riserva n. 7 – Servizi di costruzione

Settore – sottosettore: servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati

Classificazione industriale: CPC 51

Tipo di riserva: trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

A CY: prescrizione della cittadinanza.

Misura:

CY: legge sulla registrazione e il controllo dei contraenti dell'edilizia e delle opere tecniche del 2001 (29 (I) / 2001), articoli 15 e 52.

Riserva n. 8 – Servizi di distribuzione

Settore – sottosettore: servizi di distribuzione - distribuzione generale, distribuzione di tabacco

Classificazione industriale: CPC 3546, parte di 621, 6222, 631, parte di 632

Tipo di riserva: trattamento nazionale

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per i servizi di distribuzione prestati dai propagandisti farmaceutici esiste la prescrizione della cittadinanza (CPC 62117).

Misure:

CY: legge 74(I) 2020 e successive modifiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In LT: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche dell'Unione europea (CPC 3546).

Misure:

LT: legge sulla supervisione della circolazione dei prodotti pirotecnici civili (23 marzo 2004 n. IX-2074).

b) Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In ES: lo stabilimento è subordinato alla prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro. Solo le persone fisiche possono operare in qualità di tabaccaio. Ogni tabaccaio può detenere una sola licenza (CPC 63108).

In FR: per i tabaccaia è prescritta la cittadinanza (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Misure:

ES: legge 14/2013, 27 settembre 2014.

FR: Code général des impôts.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In AT: le autorizzazioni sono concesse in via prioritaria ai cittadini di uno Stato membro del SEE (CPC 63108).

Misure:

AT: legge sul monopolio dei tabacchi 1996, § 5 e § 27.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In IT: per la distribuzione e la vendita di tabacchi è necessaria una licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Misure:

IT: decreto legislativo 184/2003;

legge 165/1962;

legge 3/2003;

legge 1293/1957;

legge 907/1942; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 1074/1958.

Riserva n. 9 – Servizi di istruzione

Settore – sottosettore: servizi di istruzione finanziati con fondi privati

Classificazione industriale: CPC 921, 922, 923, 924

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

A CY: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i proprietari e gli azionisti di maggioranza di una scuola finanziata da privati. I cittadini del Cile possono ottenere l'autorizzazione del ministro dell'Istruzione secondo la forma e le condizioni specificate.

Misure:

CY: legge sulle scuole private del 2019 (N. 147(I)/2019) e successive modifiche; legge sugli istituti di istruzione superiore del 1996 (N. 67(I)/1996) e successive modifiche; e legge sulle università private (istituzione, funzionamento e controllo) del 2005 (N. 109(I)/2005) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: i servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati possono essere prestati soltanto da imprese bulgare autorizzate (è prescritta la presenza commerciale). Le scuole e gli asili bulgari a partecipazione straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di associazioni o gruppi societari o imprese di persone fisiche o giuridiche bulgare e straniere debitamente registrate in Bulgaria, con decisione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Istruzione e delle scienze. Le scuole e gli asili di proprietà straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di persone giuridiche straniere in conformità delle convenzioni e degli accordi internazionali e delle disposizioni di cui sopra. Gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono istituire controllate nel territorio della Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi (CPC 921, 922).

Misure:

BG: legge sull'istruzione prescolare e scolastica; e

legge sull'istruzione terziaria, paragrafo 4 delle disposizioni complementari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, presenza locale:

In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale (CPC 921).

Misure:

SI: legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/1996) e sue revisioni, articolo 40.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ e SK: è prescritto lo stabilimento in uno Stato membro per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione post-secondaria tecnica e professionale (CPC 92310).

Misure:

CZ: legge n. 111/1998, Racc. (legge sull'istruzione superiore), § 39; e

legge n. 561/2004, Racc., sull'istruzione prescolare, primaria, secondaria, terziaria professionale e di altro tipo (legge sull'istruzione).

SK: legge n. 131 del 21 febbraio 2002 sulle università.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In EL: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro per i titolari e per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati e per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati (CPC 921, 922). L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge 3696/2008 consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'Unione europea (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione superiore che rilasciano certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari (CPC 923).

Misure:

EL: leggi 682/1977, 284/1968, 2545/1940, decreto presidenziale 211/1994 modificato dal decreto presidenziale 394/1997, Costituzione greca, articolo 16, paragrafo 5, e legge 3549/2007.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FR: per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 921, 922, 923). I cittadini del Cile possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento negli istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. I cittadini del Cile possono inoltre ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.

Misure:

FR: Code de l'éducation.

Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A MT: i prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o per adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale (CPC 923, 924).

Misure:

MT: avviso legale 296 del 2012.

Riserva n. 10 – Servizi ambientali

Settore – sottosettore: servizi ambientali – trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; protezione dell'aria ambiente e del clima servizi di depurazione dei gas di scarico

Classificazione industriale: parte di CPC 9402, 9404

Tipo di riserva: presenza locale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

In SE: solo i soggetti stabiliti in Svezia o aventi la loro sede principale in Svezia sono ammissibili all'accREDITAMENTO per effettuare i servizi di controllo dei gas di scarico (CPC 9404).

In SK: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prescritta la costituzione in società nel SEE (prescrizione della residenza) (parte di CPC 9402).

Misure:

SE: legge sui veicoli (2002:574).

SK: legge 79/2015 sui rifiuti.

Riserva n. 11 – Servizi sanitari e sociali

Settore – sottosettore: servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 931, 933

Tipo di riserva: trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FR: per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

Misure:

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n°2009-879 dite HPST, Loi n°47-1775 portant statut de la coopération; e Code de la santé publique.

Riserva n. 12 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore – sottosettore: turismo e servizi connessi ai viaggi – hotel, ristoranti e ristorazione; servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori); servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale: CPC 641, 642, 643, 7471, 7472

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: i servizi degli operatori turistici o delle agenzie di viaggio possono essere prestati da una persona stabilita nel SEE se, al momento dello stabilimento nel territorio della Bulgaria, detta persona presenta una copia di un documento attestante il diritto a esercitare tale attività e un certificato o altro documento rilasciato da un istituto di credito o da un assicuratore in cui figurino i dati attestanti l'esistenza di un'assicurazione che copra la responsabilità di detta persona in caso di danni derivanti da una violazione dei doveri professionali a essa imputabile. Il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini bulgari quando la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. Per le guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Misure:

BG: legge sul turismo, articoli 61, 113 e 146.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

A CY: la licenza per la costituzione e l'esercizio di un'impresa turistica e di viaggi, così come il rinnovo della licenza d'esercizio di un'impresa o di un'agenzia già esistente, è concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea. Nessuna società non residente, tranne quelle stabilite in un altro Stato membro, può svolgere nella Repubblica di Cipro, in modo organizzato o permanente, le attività di cui all'articolo 3 della legge citata, a meno che non sia rappresentata da una società residente. Per la prestazione di servizi delle guide turistiche, delle agenzie di viaggio e dei tour operator è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7471, 7472).

Misure:

CY: legge sul turismo, gli uffici di viaggio e le guide turistiche del 1995 (legge 41(I)/1995 e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In EL: i cittadini di paesi terzi devono conseguire il diploma presso una delle scuole per guide turistiche del ministero per il Turismo della Grecia per poter esercitare la professione. In deroga alla prescrizione summenzionata, il diritto a esercitare la professione può essere provvisoriamente (fino a un anno) accordato, in via eccezionale, a cittadini di paesi terzi a determinate condizioni esplicitamente definite, qualora sia confermata la mancanza di una guida turistica di una lingua specifica.

Misure:

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B), articolo 50 della legge 4403/2016, articolo 47 della legge 4582/2018 (Gazzetta ufficiale 208/A).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In ES (si applica anche a livello amministrativo regionale): per la prestazione di servizi delle guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro (CPC 7472).

In HR: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE per i servizi di ospitalità alberghiera e catering prestati in abitazioni private e residenze rurali (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Misure:

ES: Andalusia: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;

Aragona: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;

Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas;

Castiglia e León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;

Castiglia–La Mancia: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;

Catalogna: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, artículo 88;

Comunitat de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;

Comunitat valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;

Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;

Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo;

Iles Balears: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares; Iles Canaries: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, artículo 5;

La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja;

Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;

Asturie: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; e

Regione di Murcia: Decreto n. 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

HR: legge sull'ospitalità e sul settore della ristorazione (GU 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12); e legge sulla prestazione di servizi turistici (GU n. 68/07 e 88/10).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In HU: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici e dei servizi delle guide turistiche su base transfrontaliera è subordinata al rilascio di una licenza da parte dell'ufficio ungherese per le licenze commerciali. Le licenze sono riservate ai cittadini di uno Stato membro del SEE e alle persone giuridiche aventi sede nel SEE (CPC 7471, 7472).

In IT (si applica anche a livello amministrativo regionale): le guide turistiche di paesi non dell'Unione europea devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. Le guide turistiche originarie degli Stati membri possono operare liberamente senza necessità di detta licenza. La licenza è concessa alle guide turistiche che dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza (CPC 7472).

Misure:

HU: legge CLXIV del 2005 sul commercio, decreto governativo n. 213/1996 (XII.23.) sulle attività di organizzazione e di agenzia di viaggi.

IT: legge 135/2001, articoli 7.5 e 6; e legge 40/2007 (DL 7/2007).

Riserva n. 13 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore – sottosettore: servizi ricreativi; altri servizi sportivi

Classificazione industriale: CPC 962, parte di 96419

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Capo: liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

A CY: lo stabilimento e le attività di agenzie o subagenzie di stampa a Cipro sono concessi solo a cittadini di Cipro o dell'UE o a persone giuridiche appartenenti a cittadini di Cipro o dell'UE.

Misure:

CY: legge sulla stampa (N. 145/89) e successive modifiche

b) Altri servizi sportivi (CPC 96419)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In AT (si applica anche a livello amministrativo regionale): la gestione dei servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna è disciplinata dalla legislazione dei "Bundesland". Per la prestazione di questi servizi può essere richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Le imprese possono essere tenute a nominare un amministratore delegato che sia un cittadino di uno Stato membro del SEE.

Misure:

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97;

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98;

NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710

OÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 93/1997;

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97;

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;

Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95;

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98;

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02; e

Vienna: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

A CY: per lo stabilimento di una scuola di danza e per gli istruttori di palestra è prescritta la cittadinanza.

Misure:

CY: legge 65(I)/1997 e successive modifiche; e

legge 17(I)/1995 e successive modifiche.

Riserva n. 14 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Settore – sottosettore:	servizi di trasporto – pesca e trasporto su vie navigabili – ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave; trasporto su vie navigabili e servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili; trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario; trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada; servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882
Tipo di riserva:	trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione presenza locale
Capo:	liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

- a) Trasporto marittimo e servizi ausiliari del trasporto marittimo. Ogni attività commerciale svolta a partire da una nave (ISIC rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, parte di 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: il trasporto e qualsiasi attività riguardante l'ingegneria idraulica e i lavori tecnici subacquei, la prospezione e l'estrazione di minerali e di altre risorse inorganiche, il pilotaggio, il bunkeraggio, la ricezione dei rifiuti, delle miscele acqua-olio e di altri rifiuti simili, svolte da navi nelle acque interne e nel mare territoriale della Bulgaria possono essere effettuati solo da navi battenti la bandiera bulgara o da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro.

Per la prestazione di servizi di supporto è prescritta la cittadinanza. Per il comandante e il direttore di macchina della nave è prescritto l'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria; ordinanza relativa alle condizioni e all'ordine di selezione dei vettori bulgari per il trasporto di passeggeri e merci in virtù dei trattati internazionali; e ordinanza 3 per la manutenzione delle navi senza equipaggio.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In DK: possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca solo i professionisti che sono domiciliati nel SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi a norma della legge danese in materia di pilotaggio (CPC 74520).

Misure:

DK: legge danese in materia di pilotaggio, § 18.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In DE (si applica anche a livello amministrativo regionale): una nave non appartenente a un cittadino di uno Stato membro può essere utilizzata sulle vie navigabili federali tedesche per attività diverse dal trasporto e dai servizi ausiliari solo previa autorizzazione specifica.

Possono essere concesse deroghe per le navi non dell'Unione europea solo se nessuna nave dell'Unione europea è disponibile o se è disponibile in condizioni estremamente sfavorevoli, o su base di reciprocità. Possono essere concesse deroghe per le navi battenti la bandiera del Cile su base di reciprocità (§ 2, paragrafo 3 KüSchVO). Tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della legge pilota sono regolamentate e l'accreditamento è riservato ai cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. La fornitura e l'esercizio di impianti di pilotaggio sono limitati alle autorità pubbliche o alle imprese da esse designate.

Per il noleggio o il leasing di navi d'alto mare con o senza operatori e per il noleggio o il leasing di navi per la navigazione interna senza operatori, la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro.

Le operazioni tra residenti e non residenti entro lo spazio economico possono essere limitate (trasporto su vie navigabili, servizi di supporto al trasporto su vie navigabili, noleggio di navi, servizi di leasing di navi senza operatori (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)) se riguardano:

- i) il noleggio di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne non registrate nello spazio economico;
- ii) il trasporto di merci con tali navi adibite al trasporto per vie navigabili interne; o
- iii) i servizi di rimorchio effettuati da tali navi da trasporto per la navigazione interna.

Misure:

DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; legge sulla protezione della bandiera);

Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschifffahrt (Binnenschifffahrtsaufgabengesetz – BinSchAufgG);

Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschifffahrt
(Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV);

Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz – SeeLG);

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt (Seeaufgabengesetz – SeeAufgG); e

Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung – SeeEigensichV).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: i servizi di supporto al trasporto marittimo nelle acque finlandesi sono riservati alle flotte che operano sotto la bandiera nazionale, dell'Unione europea o norvegese (CPC 745).

Misure:

FI: Merilaki (legge marittima) (674/1994); e

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), articolo 4.

b) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario (CPC 711, 743)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: solo i cittadini di uno Stato membro possono prestare servizi di trasporto ferroviario e servizi di supporto al trasporto ferroviario in Bulgaria. La licenza per effettuare servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o merci è rilasciata dal ministro dei Trasporti agli operatori ferroviari registrati come operatori commerciali (CPC 711, 743).

Misure:

BG: legge sul trasporto ferroviario, articoli 37, 48.

c) Trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini delle parti contraenti del SEE e a persone giuridiche dell'Unione europea con sede centrale in Austria. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 712).

Misure:

AT: Güterbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di merci), BGBl. Nr. 593/1995; § 5;

Gelegenheitsverkehrsgesetz (legge sui servizi di trasporto occasionali), BGBl. Nr. 112/1996; § 6; e

Kraftfahrliniengesetz (legge sui trasporti programmati), BGBl. I Nr. 203/1999 e successive modifiche, §§ 7 e 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In EL: per gli operatori di servizi di trasporto di merci su strada. Per esercitare la professione di operatore del trasporto di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità (CPC 7123).

Misure:

EL: concessione di licenze per gli operatori di trasporto di merci su strada: legge greca 3887/2010 (Gazzetta ufficiale A' 174), modificata dall'articolo 5 della legge 4038/2012 (Gazzetta ufficiale A' 14).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: è prescritto lo stabilimento nella Repubblica ceca.

Misure:

CZ: legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In SE: per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento).

Per ottenere una licenza per altri operatori di trasporto di merci su strada la società deve essere stabilita nell'Unione europea, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'Unione europea.

Misure:

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (legge sul trasporto professionale);

Yrkestrafikförordning (2012:237) (regolamento governativo sul trasporto professionale);

Taxitrafiklag (2012:211) (legge sui taxi); e

Taxitrafikförordning (2012:238) (regolamento governativo sui taxi).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SK: una concessione per il servizio di taxi e un permesso per l'attività di dispatching di taxi possono essere rilasciati a una persona che ha la residenza o il luogo di stabilimento nel territorio della Repubblica slovacca o in un altro Stato membro del SEE.

Misure:

SK: legge 56/2012, Racc., sul trasporto su strada.

d) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

Nell'UE: per i servizi di assistenza a terra può essere prescritto lo stabilimento sul territorio dell'Unione europea. È prescritta la reciprocità.

Misure:

UE: direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996¹.

In BE (si applica anche a livello amministrativo regionale): per i servizi di assistenza a terra è prescritta la reciprocità.

Misure:

BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (articolo 18);

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (articolo 14); e

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (articolo 14).

¹ Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU UE L 272 del 25.10.1996, pag. 36).

- e) Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto (parte di CPC 748)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di sdoganamento possono essere prestati soltanto da residenti dell'Unione europea o da persone giuridiche stabilite nell'Unione europea.

Misure:

UE: regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

f) Prestazione di servizi di trasporto combinato

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

L'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): ad eccezione di FI: solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni per l'accesso alla professione e al mercato per il trasporto di merci fra Stati membri possono, nel quadro di un'operazione di trasporto combinato tra Stati membri, effettuare tragitti stradali iniziali o terminali che costituiscono parte integrante dell'operazione di trasporto combinato e comprendono o meno il varco di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutti i modi di trasporto.

Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate.

Misure:

UE: Direttiva 1992/106/CEE del Consiglio¹.

¹ Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU UE L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

Riserva n. 15 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Settore – sottosettore: attività estrattive – estrazione di minerali energetici; attività estrattive – estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; attività connesse all'energia – produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, parte di 742, 8675, 883, 887

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Attività estrattive (ISIC rev. 3.1 10, 11, 12: CPC 5115, 7131, 8675, 883)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In BG: le attività di prospezione o esplorazione di risorse naturali del sottosuolo sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Mar Nero, sono subordinate ad autorizzazione, mentre le attività di estrazione e sfruttamento sono subordinate a concessione rilasciata a norma della legge sulle risorse del sottosuolo.

È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società partecipare a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione.

L'estrazione di minerali di uranio è cessata con decreto del Consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992.

Per quanto riguarda l'esplorazione e l'estrazione di minerali di torio, si applica il regime generale dei permessi e delle concessioni. Le decisioni volte a consentire l'esplorazione o l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso.

A norma della decisione dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012 (modificata il 14 giugno 2012) è vietato ricorrere alla tecnologia di fratturazione idraulica ("fracking") per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas.

L'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto sono vietate (ISIC 10, 11, 12, 13, 14).

Misure:

BG: legge sulle risorse del sottosuolo;

legge sulle concessioni;

legge sulla privatizzazione e sul controllo post-privatizzazione;

legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare; decisione dell'Assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012; legge sulle relazioni economiche e finanziarie con le società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale, le persone controllate da tali società e i loro beneficiari effettivi; e legge sulle risorse del sottosuolo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

A CY: il Consiglio dei ministri può rifiutare l'autorizzazione alle attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi da parte di un soggetto controllato di fatto dal Cile o da cittadini del Cile. Dopo la concessione di un'autorizzazione, nessun soggetto può passare sotto il controllo diretto o indiretto del Cile o di un cittadino del Cile senza la previa approvazione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione a un soggetto controllato di fatto dal Cile o da un cittadino del Cile, se il Cile non concede ai soggetti della Repubblica di Cipro o degli Stati membri, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che la Repubblica di Cipro o lo Stato membro accorda ai soggetti del Cile (ISIC rev. 3.1 1110).

Misure:

CY: legge sugli idrocarburi (prospezione, esplorazione e sfruttamento) del 2007 (legge 4(I)/2007) e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e servizi transfrontalieri – Presenza locale:

In SK: per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è prescritta la costituzione in società nel SEE (non succursali). Le attività di prospezione ed estrazione disciplinate dalla legge 44/1988 della Repubblica slovacca sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali sono disciplinate su base non discriminatoria, anche con misure pubbliche che mirano a garantire la conservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, per esempio l'autorizzazione o il divieto di impiegare determinate tecnologie estrattive. Si precisa che tali misure comprendono il divieto di impiegare la lisciviazione al cianuro nel trattamento o nella raffinazione di minerali, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione in caso di ricorso alla fratturazione idraulica per attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, nonché l'approvazione preliminare mediante referendum popolare svolto in loco in caso di risorse minerali nucleari/radioattive. Ciò non aumenta gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata (ISIC 10, 1112, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675 e 883).

Misure:

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica; e legge 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In FI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie sono subordinati al requisito di una licenza, che in relazione all'estrazione di materiale nucleare è rilasciata dalla pubblica amministrazione. Per la riabilitazione di una zona estrattiva è richiesto un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione. Il permesso può essere concesso a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. (ISIC rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).

In IE: per le società di esplorazione e di estrazione mineraria che operano in Irlanda è richiesta una presenza in loco. Nel caso dell'esplorazione mineraria è richiesto che le società (irlandesi e straniere) ricorrano ai servizi di un agente o di un gestore dell'esplorazione residente in Irlanda per tutta la durata dei lavori. Nel caso dell'attività estrattiva è prescritto che la concessione o la licenza mineraria statale sia detenuta da una società costituita in Irlanda. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda la proprietà di tale società (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).

In LT: in Lituania tutte le risorse minerali del sottosuolo (energia, metalli, minerali industriali e da costruzione) sono di proprietà esclusiva dello Stato. Le licenze di esplorazione geologica o di sfruttamento delle risorse minerarie possono essere concesse a persone fisiche residenti nell'UE e nel SEE o a persone giuridiche stabilite nell'UE e nel SEE.

Misure:

FI: Kaivoslaki (legge sulle attività estrattive) (621/2011); e

Ydinenergiain laki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

IE: leggi sullo sviluppo dei minerali 1940-2017; e leggi di pianificazione e regolamenti ambientali.

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania, 1992. Ultima modifica 21 marzo 2019 n. XIII-2004, legge sul sottosuolo n. I-1034, 1995, nuova redazione dal 10 aprile 2001 n. IX-243, ultima modifica 14 aprile 2016 n. XII-2308.

Solo per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerali, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE o dell'OCSE o nella Confederazione svizzera o alla cittadinanza di uno di tali Stati (ISIC rev. 3.1 10, ISIC rev. 3.1 11, ISIC rev. 3.1 12, ISIC rev. 3.1 13, ISIC rev. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).

Misure:

SI: legge sulle attività estrattive del 2014.

- b) Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC rev. 3.1 40, 401, CPC 63297, 713, parte di 742, 74220, 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: per quanto riguarda il trasporto di gas, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Le imprese e le società di persone devono avere sede nel SEE. Il gestore della rete deve nominare un amministratore delegato e un direttore tecnico responsabile del controllo tecnico dell'operatività della rete che devono essere cittadini di uno Stato membro del SEE. Per quanto riguarda l'attività svolta dal responsabile del bilanciamento, l'autorizzazione è concessa esclusivamente ai cittadini austriaci o ai cittadini di un altro Stato membro dell'UE o del SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e del domicilio qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse.

Per il trasporto di merci diverse dal gas e dall'acqua si applica quanto segue:

- i) per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini del SEE che devono avere una sede in Austria; e

- ii) le imprese e le società di persone devono avere sede in Austria. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'Austria e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone devono nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata un interesse economico nazionale (CPC 713).

Misure:

AT: Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. Nr. 411/1975 e successive modifiche, §§ 5, 15;

Gaswirtschaftsgesetz 2011 (legge sul gas), BGBl. I Nr. 107/2011 e successive modifiche, §§ 43, 44, 90, 93.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – (si applica solo a livello amministrativo regionale) Trattamento nazionale, presenza locale:

In AT: per quanto riguarda la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Se l'operatore nomina un amministratore delegato o un locatario, il requisito del domicilio viene meno.

Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere entrambi cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni del domicilio e della cittadinanza qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse (ISIC rev. 3.1 40, CPC 887).

Misure:

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBL. Nr. 59/2006 e successive modifiche;

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBL. Nr. 7800/2005 e successive modifiche;

Oberösterreichisches Elektrizitätswirtschafts- und – organisationsgesetz 2006), LGBL. Nr. 1/2006 e successive modifiche;

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBL. Nr. 75/1999 e successive modifiche;

Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012, LGBL. Nr. 134/2011 e successive modifiche;

Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz, LGBL. Nr. 59/2003 e successive modifiche;

Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WEIWG 2005, LGBL. Nr. 46/2005 e successive modifiche;

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ELWOG), LGBL. Nr. 70/2005 e successive modifiche;

Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. Nr. 24/2006 e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CZ: per la produzione, trasmissione, distribuzione e il commercio di energia elettrica e per le altre attività svolte da operatori del mercato dell'energia elettrica nonché per la produzione, trasmissione, distribuzione, lo stoccaggio e la commercializzazione del gas e per la produzione e distribuzione di energia termica è prescritta un'autorizzazione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche con permesso di soggiorno o a persone giuridiche stabilite nell'Unione europea (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).

In LT: le licenze per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura pubblica e l'organizzazione del commercio dell'energia elettrica possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. I permessi per produrre energia elettrica, sviluppare capacità di produzione di energia elettrica e costruire una linea diretta possono essere rilasciati a persone naturali residenti nella Repubblica di Lituania o a persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania, o a succursali di persone giuridiche o altre organizzazioni di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica per conto terzi (ISIC rev. 3.1 401, CPC 887).

Nel caso dei combustibili è prescritto lo stabilimento. Le licenze per la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio di combustibili e la liquefazione del gas naturale possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Lituania o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni (controllate) di un altro Stato membro stabilite nella Repubblica di Lituania.

La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi (CPC 713, CPC 887).

In PL: le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:

- i) la produzione di combustibili o di energia, eccetto: la produzione di combustibili solidi o gassosi; la produzione di energia elettrica mediante fonti di energia elettrica di capacità totale non superiore a 50 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la cogenerazione di energia elettrica e termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la produzione di energia termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW;
- ii) lo stoccaggio di combustibili gassosi in impianti di stoccaggio, la liquefazione del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto negli impianti di GNL, nonché lo stoccaggio di combustibili liquidi, eccetto: lo stoccaggio locale di gas liquido in impianti di capacità inferiore a 1 MJ/s e lo stoccaggio di combustibili liquidi nell'ambito del commercio al dettaglio;

- iii) la trasmissione o la distribuzione di combustibili o di energia, eccetto: la distribuzione di combustibili gassosi in reti di capacità inferiore a 1 MJ/s e la trasmissione o la distribuzione di energia termica se la capacità totale richiesta dai clienti non eccede i 5 MW;
- iv) il commercio di combustibili o di energia, eccetto: il commercio di combustibili solidi; il commercio di energia elettrica mediante impianti di tensione inferiore a 1 kV di proprietà del cliente; il commercio di combustibili gassosi se il fatturato annuale non supera l'equivalente di 100 000 EUR; il commercio di gas liquido se il fatturato annuale non supera i 10 000 EUR; e il commercio di combustibili gassosi e di energia elettrica effettuato nelle borse merci da società di intermediazione che svolgono attività di intermediazione nelle borse merci conformemente alla legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci, nonché il commercio di energia termica se la capacità richiesta dai clienti non supera i 5 MW. I limiti relativi al fatturato non si applicano ai servizi di commercio all'ingrosso di combustibili gassosi o gas liquido né ai servizi al dettaglio di gas in bombole.

Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).

Misure:

CZ: legge n. 458/2000, Racc., sulle condizioni delle imprese e la pubblica amministrazione nei settori dell'energia (la legge sull'energia).

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973, nuova redazione dal 1° agosto 2011 n. XI-1564, ultima modifica 25 giugno 2020 n. XIII-3140; legge sull'elettricità della Repubblica di Lituania, del 20 luglio 2000, n. VIII-1881, nuova redazione dal 7 febbraio 2012, ultima modifica 20 ottobre 2020 n. XIII-3336; legge sulle misure necessarie per la protezione da minacce elettriche nucleari non sicure provenienti da paesi terzi, del 20 aprile 2017, n. XIII-306, modificata da ultimo il 19 dicembre 2019, n. XIII-2705; legge sulle fonti di energia rinnovabili della Repubblica di Lituania, del 12 maggio 2011, n. XI-1375.

PL: legge sull'energia, del 10 aprile 1997, articoli 32 e 33.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SI: la produzione, commercializzazione, fornitura ai clienti finali, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono subordinate allo stabilimento nell'Unione europea (ISIC rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).

Misure:

SI: Energetski zakon (legge sull'energia) 2014, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/2014; e legge sulle attività estrattive del 2014.

Riserva n. 16 – Agricoltura, pesca e manifattura

Settore – sottosettore: agricoltura, caccia, silvicoltura; zootecnia e allevamento di renne, pesca e acquacoltura; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti; scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

- a) Agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti stranieri è subordinato ad autorizzazione (ISIC rev. 3.1 1531).

Misure:

IE: legge sui prodotti agricoli (cereali) del 1933.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FI: solo i cittadini di uno Stato membro del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi.

In FR: per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).

In SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

Misure:

FI: Poronhoitolaki (legge sull'allevamento di renne) (848/1990), capo 1, articolo 4, protocollo n. 3 del trattato di adesione della Finlandia.

FR: Code rural et de la pêche maritime.

SE: legge sull'allevamento di renne (1971:437), articolo 1.

b) Pesca e acquacoltura (ISIC rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FR: una nave francese battente bandiera francese può ottenere un'autorizzazione di pesca o può essere autorizzata a praticare la pesca in base a quote nazionali solo quando sia stabilito un effettivo legame economico sul territorio francese e la nave sia gestita e controllata da una stabile organizzazione situata sul territorio francese (ISIC rev. 3.1 050, CPC 882).

Misure:

FR: Code rural et de la pêche maritime.

- c) Manifattura - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e servizi transfrontalieri: Trattamento nazionale, presenza locale:

In LV: solo le persone giuridiche costituite in società in Lettonia e le persone fisiche lettoni hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate (CPC 88442).

Misure:

LV: legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, articolo 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale, trattamento della nazione più favorita:

In DE: ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un "direttore responsabile" (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica). Può essere prescritto che il direttore responsabile sia un residente permanente della Germania, dell'Unione europea o di uno Stato membro del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dall'autorità competente del livello amministrativo regionale (ISIC rev. 3.1 22).

Misure:

DE:

Livello regionale:

Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW);

Bayerisches Pressegesetz (BayPrG);

Berliner Pressegesetz (BlnPrG);

Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG);

Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG);

Hamburgisches Pressegesetz;

Hessisches Pressegesetz (HPresseG);

Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V);

Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG);

Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW);

Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz;

Saarländisches Mediengesetz (SMG);

Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG);

Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz);

Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH);

Thüringer Pressegesetz (TPG).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In IT: nella misura in cui il Cile consente ai cittadini e alle imprese italiani di svolgere queste attività, l'Italia consentirà ai cittadini e alle imprese del Cile di svolgere queste attività alle stesse condizioni. Nella misura in cui il Cile consente agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale del Cile, l'Italia consentirà agli investitori del Cile di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni (ISIC rev. 3.1 221, 222).

Misure:

IT: legge n. 416/1981, articolo 1 (e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In PL: per i direttori di quotidiani e periodici è prescritta la cittadinanza (ISIC rev. 3.1 221, 222).

Misure:

PL: legge del 26 gennaio 1984 sulla stampa, Gazzetta ufficiale polacca, n. 5, voce 24, e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In SE: le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. I proprietari di tali periodici che sono persone giuridiche devono essere stabiliti nel SEE. I periodici stampati e pubblicati in Svezia, come pure le registrazioni tecniche, devono avere un direttore responsabile domiciliato in Svezia (ISIC rev. 3.1 22, CPC 88442).

Misure:

SE: legge sulla libertà di stampa (1949:105);

legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1469); e

legge sulle ordinanze relative alla legge sulla libertà di stampa e alla legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1559).

ELENCO DEL CILE

1. La "descrizione" fornisce una descrizione generale non vincolante della misura esistente per la quale la voce è creata.
2. Conformemente agli articoli 10.11 e 11.8, gli articoli del presente accordo specificati nell'elemento "Obblighi in esame" di una voce non si applicano agli aspetti non conformi della legge, del regolamento o di un'altra misura individuati nell'elemento "Misure" di tale voce.

Settore: tutti

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti)

Livello amministrativo: centrale

Misure: Decreto legge 1.939, Gazzetta ufficiale, 10 novembre 1977, norme per l'acquisizione, l'amministrazione e la cessione di beni di proprietà dello Stato, titolo I (Decreto Ley 1.939, Diario Oficial, noviembre 10, 1977, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, Título I)

Decreto con forza di legge (D.F.L.) 4 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 10 novembre 1967 (Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, noviembre 10, 1967)

Descrizione: investimenti

Il Cile può cedere la proprietà o altri diritti su "terreni demaniali" solo a persone fisiche o giuridiche cilene, fatto salvo il caso in cui si applichino le eccezioni previste dalla legge, come il decreto legge 1.939 (Decreto Ley 1.939). A tal fine, il termine "terreno demaniale" si riferisce ai terreni di proprietà dello Stato fino a una distanza di 10 chilometri dal confine e fino a una distanza di cinque chilometri dalla linea costiera, misurata dalla linea di alta marea.

I beni immobili situati nelle aree dichiarate "zona di confine" in virtù del D.F.L. 4 del ministero degli Affari Esteri, 1967 (D.F.L. 4 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1967) non possono essere acquistati, né a titolo di proprietà né ad altro titolo, da 1) persone fisiche con cittadinanza di un paese confinante; 2) persone giuridiche con sede principale in un paese confinante; 3) persone giuridiche con il 40 % o più del capitale detenuto da persone fisiche con cittadinanza di un paese confinante; o 4) persone giuridiche controllate di fatto da tali persone fisiche. In deroga a quanto sopra, tale limitazione può non essere applicata in caso di esenzione concessa da un decreto supremo basato su considerazioni di interesse nazionale.

Settore: tutti

Sottosettore:

Obblighi in esame: prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

Livello amministrativo: centrale

Misure: Decreto con forza di legge (D.F.L.) 1 del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Gazzetta ufficiale, 24 gennaio 1994, Codice del Lavoro, Titolo preliminare, Libro I, Capitolo III (D.F.L. 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 24, 1994, Código del Trabajo, Título Preliminar, Libro I, Capítulo III)

Descrizione: investimenti

Almeno l'85 % dei dipendenti che lavorano per lo stesso datore di lavoro deve essere costituito da persone fisiche cilene o da stranieri residenti in Cile da oltre cinque anni. Questa norma si applica ai datori di lavoro con oltre 25 dipendenti con contratto di lavoro (contrato de trabajo¹). I tecnici esperti non sono soggetti a questa disposizione, come stabilito dalla Direzione del lavoro (Dirección del Trabajo).

Per dipendente si intende qualsiasi persona fisica che fornisce servizi intellettuali o materiali, in regime di dipendenza o subordinazione, in base a un contratto di lavoro.

¹ Si precisa che per gli scambi transfrontalieri di servizi non è obbligatorio il contratto di lavoro (contrato de trabajo).

Settore: comunicazioni

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo: centrale

Misure: Legge 18.838, Gazzetta ufficiale, 30 settembre 1989, consiglio nazionale della televisione, titoli I, II e III (Ley 18.838, Diario Oficial, octubre 30, 1989, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II, y III)

Legge 18.168, Gazzetta ufficiale, 2 ottobre 1982, legge generale sulle telecomunicazioni, titoli I, II e III (Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II y III)

Legge 19.733, Gazzetta ufficiale, 4 giugno 2001, legge sulle libertà di opinione e di informazione e sull'esercizio del giornalismo, titoli I e III (Ley 19.733, Diario Oficial, junio 4, 2001, Ley sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, Títulos I y III)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il titolare di un mezzo di comunicazione sociale, come quelli che trasmettono regolarmente suoni, testi o immagini, o un'agenzia di stampa nazionale ha, nel caso di una persona fisica, un domicilio debitamente stabilito in Cile e, nel caso di una persona giuridica, è costituito con domicilio in Cile o ha un'agenzia autorizzata a operare nel territorio del Cile.

Solo i cittadini cileni possono rivestire il ruolo di presidente, amministratore o rappresentante legale di tale persona giuridica.

Il titolare di una concessione per la fornitura di a) servizi pubblici di telecomunicazione; b) servizi intermedi di telecomunicazione forniti a servizi di telecomunicazione attraverso strutture e reti stabilite a tale scopo; e c) la radiodiffusione sonora, è una persona giuridica costituita e domiciliata in Cile.

Solo i cittadini cileni possono rivestire il ruolo di presidente, dirigente, amministratore o rappresentante legale di tale persona giuridica.

Nel caso dei servizi radiofonici pubblici, il consiglio di amministrazione può includere stranieri, solo se non rappresentano la maggioranza.

Nel caso di un mezzo di comunicazione sociale, il direttore legalmente responsabile e la persona che lo sostituisce devono essere cileni, con domicilio e residenza in Cile, a meno che il mezzo di comunicazione sociale non utilizzi una lingua diversa dallo spagnolo.

Le richieste di concessioni per la radiodiffusione pubblica presentate da persone giuridiche in cui gli stranieri detengono una partecipazione superiore al 10% del capitale sono concesse solo se viene preventivamente fornita la prova che diritti e obblighi analoghi a quelli di cui i richiedenti godranno in Cile sono concessi ai cittadini cileni nel loro paese d'origine.

Il consiglio nazionale della televisione (Consejo Nacional de Televisión) può stabilire, come prescrizione generale, che i programmi trasmessi attraverso i canali televisivi pubblici (aperti) includano fino al 40 % di produzione cilena.

Settore: energia

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

Livello amministrativo: centrale

Misure: Costituzione politica della Repubblica del Cile, capo III (Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III)

Legge 18.097, Gazzetta ufficiale, 21 gennaio 1982, legge organica costituzionale sulle concessioni minerarie, titoli I, II e III (Ley 18.097, Diario Oficial, enero 21, 1982, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Títulos I, II y III)

Legge 18.248, Gazzetta ufficiale, 14 ottobre 1983, Codice minerario, titoli I e II (Ley 18.248, Diario Oficial, octubre 14, 1983, Código de Minería, Títulos I y II)

Legge 16.319, Gazzetta ufficiale, 23 ottobre 1965, Creazione della commissione cilena per l'energia nucleare, titoli I, II e III (Ley 16.319, Diario Oficial, octubre 23, 1965, Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Títulos I, II y III)

Descrizione: investimenti

L'esplorazione, lo sfruttamento e il trattamento (beneficio) degli idrocarburi liquidi o gassosi, dei depositi di qualsiasi tipo esistenti nelle acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, e dei depositi di qualsiasi tipo situati interamente o in parte in aree classificate come importanti per la sicurezza nazionale aventi effetti di tipo minerario, la cui qualificazione è determinata esclusivamente in virtù della legge, possono essere oggetto di concessioni amministrative o di contratti operativi speciali, subordinati alle prescrizioni e alle condizioni determinate in ciascun caso da un decreto supremo. Si precisa che il termine "trattamento" (beneficio) non include lo stoccaggio, il trasporto o la raffinazione del materiale energetico di cui al presente paragrafo.

La produzione di energia nucleare per scopi pacifici può essere effettuata solo dalla commissione cilena per l'energia nucleare (Comisión Chilena de Energía Nuclear) o, con la sua autorizzazione, congiuntamente a terzi. Qualora la Commissione conceda tale autorizzazione, può stabilirne i relativi termini e condizioni.

Settore: attività estrattive

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

Livello amministrativo: centrale

Misure: Costituzione politica della Repubblica del Cile, capo III (Constitución Política de la República de Chile, Capítulo III)

Legge 18.097, Gazzetta ufficiale, 21 gennaio 1982, legge organica costituzionale sulle concessioni minerarie, titoli I, II e III (Ley 18.097, Diario Oficial, enero 21, 1982, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Títulos I, II y III)

Legge 18.248, Gazzetta ufficiale, 14 ottobre 1983, Codice minerario, titoli I e III (Ley 18.248, Diario Oficial, octubre 14, 1983, Código de Minería, Títulos I y III)

Legge 16.319, Gazzetta ufficiale, 23 ottobre 1965, Creazione della commissione cilena per l'energia nucleare, titoli I, II e III (Ley 16.319, Diario Oficial, octubre 23, 1965, Crea la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Títulos I, II y III)

Descrizione: investimenti

L'esplorazione, lo sfruttamento e il trattamento (beneficio) del litio, dei depositi di qualsiasi tipo esistenti nelle acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, e dei depositi di qualsiasi tipo situati interamente o in parte in aree classificate come importanti per la sicurezza nazionale aventi effetti di tipo minerario, la cui qualificazione è determinata esclusivamente in virtù della legge, possono essere oggetto di concessioni amministrative o di contratti operativi speciali, subordinati alle prescrizioni e alle condizioni determinate in ciascun caso da un decreto supremo.

Il Cile ha il diritto di prima offerta a prezzi e condizioni di mercato per l'acquisto di prodotti minerali nei casi di presenza di torio e uranio in quantità significative.

Si precisa che il Cile può richiedere ai produttori di separare dai prodotti minerari la quota di:

a) idrocarburi liquidi o gassosi;

- b) litio;
- c) depositi di qualsiasi tipo esistenti nelle acque marine soggette alla giurisdizione nazionale; e
- d) depositi di qualsiasi tipo situati interamente o in parte in aree classificate come importanti per la sicurezza nazionale aventi effetti di tipo minerario, la cui qualificazione è determinata esclusivamente in virtù della legge, presente in quantità significative in tali prodotti minerari e che può essere economicamente e tecnicamente separata, per essere consegnata allo Stato o per essere venduta per conto dello stesso. A tal fine, "economicamente e tecnicamente separato" significa che i costi sostenuti per recuperare i quattro tipi di sostanze di cui alle precedenti lettere a), b) e c) attraverso una valida procedura tecnica e per commercializzare e consegnare tali sostanze sono inferiori al loro valore commerciale.

Si precisa che le procedure per il rilascio di concessioni amministrative o di contratti di gestione speciale non stabiliscono, a seconda dei casi, di per sé, un trattamento discriminatorio nei confronti degli investitori stranieri. Tuttavia, se il Cile decide di sfruttare una qualsiasi delle risorse minerarie summenzionate mediante un processo competitivo che conceda agli investitori una concessione o un contratto operativo speciale, la decisione si baserà esclusivamente sui termini della gara d'appalto in un processo trasparente di offerta concorrenziale e non discriminatoria.

Salvo diversamente stabilito dalle condizioni del contratto o della concessione, un successivo trasferimento o cessione, totale o parziale, di qualsiasi diritto conferito ai sensi del contratto o della concessione, non è condizionato o condizionata dalla nazionalità dell'acquirente.

Inoltre solo la commissione cilena per l'energia nucleare (Comisión Chilena de Energía Nuclear), o le parti autorizzate dalla Commissione, possono eseguire o stipulare atti giuridici riguardanti il litio e i materiali atomici naturali estratti, così come i loro concentrati, derivati e composti.

Settore:	pesca
Sottosettore:	acquacoltura
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (investimenti)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto 430, testo consolidato, coordinato e sistematizzato della legge 18.892 del 1989 e successive modifiche, legge generale sulla pesca e l'acquacoltura, Gazzetta ufficiale, 21 gennaio 1992, titoli I e VI (Decreto 430 fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura Ley 18.892, Diario Oficial, enero 21, 1992, Títulos I y VI)
Descrizione:	investimenti Solo le persone fisiche o giuridiche cilene costituite ai sensi del diritto cileno e gli stranieri con residenza permanente possono essere titolari di un'autorizzazione o concessione per svolgere attività di acquacoltura.

Settore:	pesca e attività connesse alla pesca
Sottosettore:	
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi) trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi) alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti) presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto 430, testo consolidato, coordinato e sistematizzato della legge 18.892 del 1989 e successive modifiche, legge generale sulla pesca e l'acquacoltura, Gazzetta ufficiale, 21 gennaio 1992, titoli I, III, IV e IX (Decreto 430 fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura, diario oficial, enero 21, 1992, Títulos I, III, IV y IX)

Decreto Legge 2.222, Gazzetta ufficiale, 31 maggio 1978, legge sulla navigazione, titoli I e II (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I y II)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone fisiche o giuridiche cilene costituite ai sensi del diritto cileno e gli stranieri con residenza permanente possono essere titolari di permessi di raccolta e cattura di specie idrobiologiche.

Solo le navi cilene sono autorizzate a pescare nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona economica esclusiva del Cile. Le "navi cilene " sono quelle definite nella legge sulla navigazione (Ley de Navegación). L'accesso alle attività industriali di pesca estrattiva è soggetto alla registrazione preventiva della nave in Cile.

Solo le persone fisiche o giuridiche cilene possono registrare una nave in Cile. Le persone giuridiche devono essere costituite in Cile, con domicilio principale e sede reale ed effettiva in Cile. Il presidente, il dirigente e la maggioranza dei direttori o degli amministratori devono essere persone fisiche cilene. Inoltre più del 50 % del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche cilene. A tal fine, una persona giuridica con una partecipazione in un'altra persona giuridica che possiede una nave deve soddisfare tutte le prescrizioni di cui sopra.

Una comproprietà (comunidad) può registrare una nave se 1) la maggioranza della comproprietà è cilena con domicilio e residenza in Cile; 2) gli amministratori sono persone fisiche cilene; e 3) la maggioranza dei diritti della comproprietà (comunidad) appartiene a una persona fisica o giuridica cilena. A tal fine, una persona giuridica con una partecipazione in una comproprietà (comunidad) che possiede una nave deve soddisfare tutte le prescrizioni di cui sopra.

Il proprietario (persona fisica o giuridica) di un peschereccio registrato in Cile prima del 30 giugno 1991 non è soggetto alla prescrizione della cittadinanza di cui sopra.

Nei casi di reciprocità concessi alle navi cilene da qualsiasi altro paese, i pescherecci specificamente autorizzati dalle autorità marittime in base ai poteri conferiti dalla legge possono essere esentati dalle prescrizioni di cui sopra a condizioni equivalenti a quelle previste per le navi cilene da quel paese.

L'accesso alle attività di pesca artigianale (pesca artesanal) è subordinato alla registrazione nel registro della pesca artigianale (Registro de Pesca Artesanal). La registrazione per la pesca artigianale (pesca artesanal) è concessa solo alle persone fisiche cilene e alle persone fisiche straniere con residenza permanente, o alle persone giuridiche cilene da esse costituite.

Settore:	servizi specializzati
Sottosettore:	agenti doganali (agentes de aduana) e intermediari doganali (despachadores de aduana)
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi) presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto con forza di legge (D.F.L.) 30 del ministero delle Finanze, Gazzetta ufficiale, 13 aprile 1983, libro IV (D.F.L. 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, abril 13, 1983, Libro IV); Decreto con forza di legge (D.F.L.) 2 del ministero delle Finanze, 1998 (D.F.L. 2 del Ministerio de Hacienda, 1998)
Descrizione:	scambi transfrontalieri di servizi Solo le persone fisiche cilene con residenza in Cile possono agire come intermediari doganali (despachadores de aduana) o agenti doganali (agentes de aduana) nel territorio del Cile.

Settore:	servizi investigativi e di sicurezza
Sottosettore:	servizi di guardia
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto 1.773 del ministero degli Interni, Gazzetta ufficiale, 14 novembre 1994. (Decreto 1.773 del Ministerio del Interior, Diario Oficial, noviembre 14, 1994)
Descrizione:	scambi transfrontalieri di servizi Solo i cittadini cileni e i residenti permanenti possono prestare servizi come guardie di sicurezza private.

Settore: servizi alle imprese

Sottosettore: servizi di ricerca

Obblighi in esame: trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo: centrale

Misure: Decreto supremo 711 del ministero della Difesa nazionale, Gazzetta ufficiale, 15 ottobre 1975 (Decreto Supremo 711 del Ministerio de Defensa Nacional, Diario Oficial, octubre 15, 1975)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

Le persone fisiche e giuridiche straniere che intendono condurre ricerche nella zona marittima cilena delle 200 miglia sono tenute a presentare una richiesta con sei mesi di anticipo all'Istituto idrografico dell'Esercito cileno (Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile) e a rispettare le prescrizioni stabilite nel regolamento corrispondente. Le persone fisiche e giuridiche cilene sono tenute a presentare una richiesta con tre mesi di anticipo all'Istituto idrografico dell'Esercito cileno (Instituto Hidrográfico de la Armada de Chile) e a rispettare le prescrizioni stabilite nel regolamento corrispondente.

Settore:	servizi alle imprese
Sottosettore:	servizi di ricerca
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto con forza di legge (D.F.L.) 11 del ministero dell'Economia, dello sviluppo e della ricostruzione, Gazzetta ufficiale, 5 dicembre 1968 (D.F.L. 11 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Diario Oficial, diciembre 5, 1968) Decreto 559 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 24 gennaio 1968 (Decreto 559 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, enero 24, 1968) D.F.L. 83 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 27 marzo 1979 (D.F.L. 83 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, marzo 27, 1979) Decreto supremo 1166 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 20 luglio 1999 (Decreto Supremo 1166 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, julio 20, 1999)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

Le persone fisiche che rappresentano persone giuridiche straniere, o persone fisiche residenti all'estero, che intendono effettuare esplorazioni per lavori di natura scientifica o tecnica o attività di alpinismo in aree adiacenti ai confini cileni, richiedono l'autorizzazione appropriata tramite un console cileno nel paese di domicilio. Il console cileno invia quindi la domanda direttamente alla direzione nazionale dei confini e delle frontiere dello Stato (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado). La direzione può ordinare che una o più persone fisiche cilene che lavorano nelle attività correlate appropriate prendano parte alle esplorazioni per familiarizzare con gli studi da intraprendere.

Il dipartimento delle operazioni della direzione nazionale dei confini e delle frontiere dello Stato (Departamento de Operaciones de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado) decide e comunica se autorizza o rifiuta le esplorazioni geografiche o scientifiche da parte di persone giuridiche o fisiche straniere in Cile. La direzione nazionale dei confini e delle frontiere dello Stato (Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado) autorizza e supervisiona tutte le esplorazioni che comportano un lavoro di natura scientifica o tecnica o le attività di alpinismo che le persone giuridiche o fisiche straniere residenti all'estero intendono svolgere nelle aree adiacenti ai confini cileni.

Settore: servizi alle imprese

Sottosettore: ricerca nel campo delle scienze sociali

Obblighi in esame: trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

Livello amministrativo: centrale

Misure: Legge 17.288, Gazzetta ufficiale, 4 febbraio 1970, titolo V
(Ley 17.288, Diario Oficial, febrero 4, 1970, Título V)

Decreto supremo 484 del ministero dell'Educazione, Gazzetta ufficiale, 2 aprile 1991 (Decreto Supremo 484 del Ministerio de Educación, Diario Oficial, abril 2, 1991)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

Le persone giuridiche o fisiche straniere che intendono effettuare scavi, indagini, sondaggi o raccogliere materiale antropologico, archeologico o paleontologico sono tenute a richiedere un'autorizzazione al consiglio per i monumenti nazionali (Consejo de Monumentos Nacionales). Per ottenere l'autorizzazione, il responsabile della ricerca deve essere assunto da un'istituzione scientifica straniera affidabile e deve lavorare in collaborazione con un'istituzione scientifica governativa cilena o un'università cilena.

Tale autorizzazione può essere concessa a 1) ricercatori cileni che abbiano una formazione scientifica pertinente in archeologia, antropologia o paleontologia, debitamente certificata come appropriata, e che abbiano anche un progetto di ricerca e la dovuta sponsorizzazione istituzionale; e 2) ricercatori stranieri, a condizione che siano assunti da un'istituzione scientifica affidabile e che lavorino in collaborazione con un'istituzione scientifica governativa cilena o un'università cilena. I direttori o i curatori museali riconosciuti dal consiglio per i monumenti nazionali (Consejo de Monumentos Nacionales), gli archeologi, gli antropologi o i paleontologi professionisti, a seconda dei casi, e i membri della Società cilena di archeologia (Sociedad Chilena de Arqueología) sono autorizzati a eseguire lavori di recupero. I lavori di recupero comportano il recupero urgente di dati o di manufatti archeologici, antropologici o paleontologici o di specie minacciate da una perdita imminente.

Settore:	servizi alle imprese
Sottosettore:	stampa, editoria e altre industrie correlate
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (investimenti) trattamento della nazione più favorita (investimenti) alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Legge 19.733, Gazzetta ufficiale, 4 giugno 2001, legge sulle libertà di opinione e di informazione e sull'esercizio del giornalismo, titoli I e III (Ley 19.733, Diario Oficial, junio 4, 2001, Ley sobre las Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, Títulos I y III)

Descrizione: investimenti

Il titolare di un mezzo di comunicazione sociale, come giornali, riviste o testi pubblicati regolarmente il cui indirizzo editoriale si trova in Cile, o un'agenzia di stampa nazionale ha, nel caso di una persona fisica, un domicilio debitamente stabilito in Cile e, nel caso di una persona giuridica, è costituito con domicilio in Cile o ha un'agenzia autorizzata a operare nel territorio del Cile.

Solo i cittadini cileni possono rivestire il ruolo di presidente, amministratore o rappresentante legale della persona giuridica che opera in Cile, come descritto sopra.

Il direttore legalmente responsabile e la persona che lo sostituisce devono essere cileni con domicilio e residenza in Cile. Non è prescritta la cittadinanza cilena nel caso in cui un mezzo di comunicazione sociale utilizzi una lingua diversa dallo spagnolo.

Settore:	servizi professionali
Sottosettore:	servizi di contabilità, revisione contabile, tenuta dei libri contabili e servizi fiscali
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi) presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Legge 18.046, Gazzetta ufficiale, 22 ottobre 1981, legge sulle società, titolo V (Ley 18.046, Diario Oficial, octubre 22, 1981, Ley de Sociedades Anónimas, Título V) Decreto supremo 702 del ministero delle Finanze, Gazzetta ufficiale, 6 luglio 2012, regolamento sulle società (Decreto Supremo 702 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, julio 6, 2012, Reglamento de Sociedades Anónimas) Decreto legge 1.097, Gazzetta ufficiale, 25 luglio 1975, titoli I, II, III e IV (Decreto Ley 1.097, Diario Oficial, julio 25, 1975, Títulos I, II, III y IV)

Decreto legge 3.538, Gazzetta ufficiale, 23 dicembre 1980, titoli I, II, III e IV (Decreto Ley 3.538, Diario Oficial, diciembre 23, 1980, Títulos I, II, III y IV)

Circolare 2.714, 6 ottobre 1992; Circolare 1, 17 gennaio 1989; capo 19 della raccolta aggiornata delle norme della Sovrintendenza alle banche e agli istituti finanziari sulla revisione contabile esterna (Circular 2.714, octubre 6, 1992; Circular 1, enero 17, 1989; Capítulo 19 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sobre Auditores Externos)

Circolare 327, 29 giugno 1983 e circolare 350, 21 ottobre 1983, Sovrintendenza ai titoli e alle assicurazioni (Circular 327, junio 29, 1983 y Circular 350, octubre 21, 1983, de la Superintendencia de Valores y Seguros)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

I revisori esterni degli istituti finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori esterni tenuto dalla Commissione per il mercato finanziario (Comisión para el Mercado Financiero). Solo le persone giuridiche cilene legalmente costituite come società di persone (sociedades de personas) o associazioni (asociaciones) e la cui attività principale è costituita da servizi di revisione contabile possono essere iscritte nel registro.

Settore:	servizi professionali
Sottosettore:	servizi giuridici
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi) presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Codice organico dei tribunali, titolo XV, Gazzetta ufficiale, 9 luglio 1943 (Código Orgánico de Tribunales, Título XV, Diario Oficial, julio 9, 1943) Decreto 110 del ministero della Giustizia, Gazzetta ufficiale, 20 marzo 1979 (Decreto 110 del Ministerio de Justicia, Diario Oficial, marzo 20, 1979) Legge 18.120, Gazzetta ufficiale, 18 maggio 1982 (Ley 18.120, Diario Oficial, mayo 18, 1982)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

Solo i cittadini cileni e stranieri con residenza in Cile, che hanno completato la totalità dei loro studi giuridici nel paese, sono autorizzati a esercitare la professione di avvocato (abogados).

Solo gli avvocati (abogados) debitamente abilitati all'esercizio della professione forense sono autorizzati a patrocinare una causa presso i tribunali cileni e a presentare la prima azione legale di ciascuna parte.

Nessuna di queste misure si applica ai consulenti legali stranieri che esercitano o forniscono consulenza sul diritto internazionale o sul diritto dell'altra parte.

Settore:	servizi professionali, tecnici e specializzati
Sottosettore:	servizi ausiliari nell'amministrazione della giustizia
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi) presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Codice organico dei tribunali, titoli XI e XII, Gazzetta ufficiale, 9 luglio 1943 (Código Orgánico de Tribunales, Títulos XI y XII, Diario Oficial, julio 9, 1943) Regolamento sul registro dei conservatori dei beni immobili, titoli I, II e III, Gazzetta ufficiale, 24 giugno 1857 (Reglamento del Registro Conservador de Bienes Raíces, Títulos I, II y III, Diario Oficial, junio 24, 1857) Legge 18.118, Gazzetta ufficiale, 22 maggio 1982, titolo I (Ley 18.118, Diario Oficial, mayo 22, 1982, Título I) Decreto 197 del ministero dell'Economia, dello sviluppo e della ricostruzione, Gazzetta ufficiale, 8 agosto 1985 (Decreto 197 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Diario Oficial, agosto 8, 1985)

Legge 18.175, Gazzetta ufficiale, 28 ottobre 1982, titolo III
(Ley 18.175, Diario Oficial, octubre 28, 1982, Título III)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

Gli ausiliari della giustizia (auxiliares de la administración de justicia) devono essere residenti nella stessa città o luogo in cui è domiciliato il tribunale per il quale prestano servizio.

I difensori pubblici (defensores públicos), i notai pubblici (notarios públicos) e i conservatori (conservadores) sono persone fisiche cilene e soddisfano le stesse prescrizioni necessarie per diventare giudici.

Gli archivisti (archiveros), i difensori pubblici (defensores públicos) e gli arbitri di diritto (árbitros de derecho) devono essere avvocati (abogados) e pertanto devono essere cittadini cileni o stranieri con residenza in Cile che abbiano completato la totalità dei loro studi giuridici in Cile. Gli avvocati dell'altra parte possono assistere nell'arbitrato quando viene trattato il diritto dell'altra parte e il diritto internazionale e quando le parti private lo richiedono.

Solo le persone fisiche cilene con diritto di voto e le persone fisiche straniere con residenza permanente in Cile e diritto di voto possono svolgere l'attività di ufficiale giudiziario (receptores judiciales) e di procuratore del tribunale superiore (procuradores del número).

Solo le persone fisiche cilene, le persone fisiche straniere con residenza permanente in Cile o le persone giuridiche cilene possono essere banditori d'asta (martilleros públicos).

I curatori fallimentari (síndicos de quiebra) devono avere una laurea professionale o tecnica rilasciata da un'università o da un istituto professionale o tecnico riconosciuto dal Cile. I curatori fallimentari devono avere almeno tre anni di esperienza nel settore commerciale, economico o giuridico.

Settore:	trasporti
Sottosettore:	servizi di trasporto e spedizione su vie navigabili
Obblighi in esame:	trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto legge 3.059, Gazzetta ufficiale, 22 dicembre 1979, legge sulla promozione della flotta mercantile, titoli I e II (Decreto Ley 3.059, Diario Oficial, 22 de diciembre de 1979, Ley de Fomento a la Marina Mercante, Títulos I y II) Decreto supremo 237, Gazzetta ufficiale, 25 luglio 2001, regolamento del decreto legge 3.059, titoli I e II (Decreto Supremo 237, Diario Oficial, julio 25, 2001, Reglamento del Decreto Ley 3.059, Títulos I y II) Codice del commercio, libro III, titoli I, IV e V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

I servizi di feederaggio sono riservati alle navi nazionali quando lo spostamento del carico avviene tra due porti cileni.

Il trasporto marittimo internazionale di merci da o verso il Cile è soggetto al principio di reciprocità.

In caso di adozione da parte del Cile, per motivi di reciprocità, di una misura di riserva dei carichi applicabile al trasporto internazionale di merci tra il Cile e un paese terzo, il carico riservato è trasportato su navi battenti bandiera cilena o su navi considerate come navi cilene.

Settore:	trasporti
Sottosettore:	servizi di trasporto e spedizione su vie navigabili
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi) trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi) alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti) presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto legge 2.222, Gazzetta ufficiale, 31 maggio 1978, legge sulla navigazione, titoli I, II, III, IV e V (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II, III, IV y V) Codice del commercio, libro III, titoli I, IV e V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Solo le persone fisiche o giuridiche cilene possono registrare una nave in Cile. Le persone giuridiche devono essere costituite con domicilio principale e sede reale ed effettiva in Cile. Inoltre più del 50 % del capitale deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche cilene. A tal fine, una persona giuridica con una partecipazione in un'altra persona giuridica che possiede una nave deve soddisfare tutti i requisiti di cui sopra. Il presidente, il dirigente e la maggioranza dei direttori o degli amministratori devono essere persone fisiche cilene.

Una comproprietà (comunidad) può registrare una nave se 1) la maggioranza della comproprietà è cilena con domicilio e residenza in Cile; 2) gli amministratori sono cileni; e 3) la maggioranza dei diritti della comproprietà appartiene a una persona fisica o giuridica cilena. A tal fine, una persona giuridica con una partecipazione in una comproprietà (comunidad) che possiede una nave deve soddisfare tutti i requisiti di cui sopra per essere considerata cilena.

Le navi speciali di proprietà di persone fisiche o giuridiche straniere possono essere immatricolate in Cile se tali persone soddisfano le condizioni seguenti: 1) domicilio in Cile; 2) sede principale in Cile; o 3) esercizio di una professione o di un'attività commerciale in modo permanente in Cile.

Le "navi speciali" sono quelle utilizzate per servizi, operazioni o per scopi specifici, con caratteristiche particolari per le funzioni che svolgono, come rimorchiatori, draghe, navi scientifiche o da diporto, tra le altre. Ai fini del presente paragrafo, il termine "nave speciale" non include i pescherecci.

L'autorità marittima può fornire un trattamento migliore in base al principio di reciprocità.

Settore:	trasporti
Sottosettore:	servizi di trasporto e spedizione su vie navigabili
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi) trattamento della nazione più favorita (scambi transfrontalieri di servizi) presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto legge 2.222, Gazzetta ufficiale, 31 maggio 1978, legge sulla navigazione, titoli I, II, III, IV e V (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, 31 mayo de 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II, III, IV y V) Decreto supremo 153, Gazzetta ufficiale, 11 marzo 1966, approvazione del regolamento generale di registrazione del personale marittimo, fluviale e lacustre (Decreto Supremo 153, Diario Oficial, 11 marzo de 1966, Aprueba el Reglamento General de Matrícula del Personal de Gente de Mar, Fluvial y Lacustre) Codice del commercio, libro III, titoli I, IV e V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

Le navi straniere sono tenute a utilizzare i servizi di pilotaggio, ancoraggio e pilotaggio portuale quando le autorità marittime lo richiedono. Nelle attività di rimorchio o in altre manovre eseguite nei porti cileni, si utilizzano solo rimorchiatori battenti bandiera cilena.

I capitani devono essere cittadini cileni e devono essere riconosciuti come tali dalle autorità competenti. Gli ufficiali delle navi cilene devono essere persone fisiche cilene iscritte nel registro degli ufficiali (Registro de oficiales). I membri dell'equipaggio di una nave cilena devono essere cileni, avere il permesso concesso dall'autorità marittima (Autoridad Marítima) ed essere iscritti nel relativo registro. Le licenze e i titoli professionali concessi da un paese straniero possono essere considerati validi per l'esercizio delle funzioni di ufficiale sulle navi cilene, in base a una risoluzione motivata (resolución fundada) emessa dal direttore dell'autorità marittima.

I capitani delle navi (patrón de nave) sono cittadini cileni. Il capitano di una nave è una persona fisica che, in base al titolo corrispondente conferito dal direttore dell'autorità marittima, ha il potere di esercitare il comando su navi più piccole e su alcune navi speciali più grandi.

I capitani di pescherecci (patrones de pesca), i macchinisti (mecánicos-motoristas), gli operatori delle macchine (motoristas), i pescatori di mare (marineros pescadores), i pescatori su piccola scala (pescadores), gli impiegati o operai tecnici addetti al commercio industriale o marittimo e gli equipaggi addetti a servizi navali industriali e generici su navi officina o pescherecci devono essere cittadini cileni. Anche gli stranieri domiciliati in Cile sono autorizzati a svolgere tali attività quando lo richiedono gli armatori (armadores) in quanto indispensabili per avviare tali attività.

Per battere la bandiera cilena, il capitano della nave (patrón de nave), gli ufficiali e l'equipaggio devono essere cittadini cileni. Tuttavia, se indispensabile, la direzione generale del Territorio marittimo e della flotta mercantile (Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante), sulla base di una risoluzione motivata (resolución fundada) e in via temporanea, può autorizzare l'assunzione di personale straniero, ad eccezione del capitano, che deve sempre essere di nazionalità cilena.

Solo le persone fisiche o giuridiche cilene sono autorizzate ad agire in Cile come operatori multimodali.

Settore:	trasporti
Sottosettore:	servizi di trasporto e spedizione su vie navigabili
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi) alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti) presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Codice del commercio, libro III, titoli I, IV e V (Código de Comercio, Libro III, Títulos I, IV y V) Decreto Legge 2.222, Gazzetta ufficiale, 31 maggio 1978, legge sulla navigazione, titoli I, II e IV (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II y IV) Decreto 90 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Gazzetta ufficiale, 21 gennaio 2000 (Decreto 90 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 21, 2000)

Decreto 49 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, 16 luglio 1999 (Decreto 49 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, julio 16, 1999)

Codice del lavoro, libro I, titolo II, capo III, paragrafo 2 (Código del Trabajo, Libro I, Título II, Capítulo III, párrafo 2)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Gli agenti marittimi o i rappresentanti di armatori, proprietari o capitani di navi, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono essere cileni.

Le attività di stivaggio e attracco svolte da persone fisiche sono riservate ai cileni che sono debitamente accreditati dall'autorità corrispondente per svolgere tale attività e che hanno un ufficio stabilito in Cile. Quando queste attività sono svolte da persone giuridiche, queste devono essere legalmente costituite in Cile e avere il loro domicilio principale in Cile. Il presidente, gli amministratori, i dirigenti o i direttori devono essere cileni. Più del 50 % del capitale sociale deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche cilene. Tali imprese designano uno o più agenti autorizzati, che agiranno in loro rappresentanza e che sono cittadini cileni.

Deve essere una persona fisica o giuridica cilena anche chiunque scarichi, trasbordi e, in generale, utilizzi i porti cileni continentali o insulari, in particolare per sbarcare le catture di pesce o per lavorarle a bordo.

Settore:	trasporti
Sottosettore:	trasporti terrestri
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi) trattamento della nazione più favorita (scambi transfrontalieri di servizi) presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto supremo 212 del ministero dei Trasporti e delle telecomunicazioni, Gazzetta ufficiale, 21 novembre 1992 (Decreto Supremo 212 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, noviembre 21, 1992) Decreto 163 del ministero dei Trasporti e delle telecomunicazioni, Gazzetta ufficiale, 4 gennaio 1985 (Decreto 163 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Diario Oficial, enero 4, 1985) Decreto supremo 257 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 17 ottobre 1991 (Decreto Supremo 257 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, octubre 17, 1991)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

Le persone fisiche e giuridiche straniere abilitate a fornire servizi di trasporto internazionale nel territorio del Cile non possono fornire servizi di trasporto locale o partecipare in qualsiasi modo a tali attività nel territorio del Cile.

Solo le aziende con domicilio effettivo e reale in Cile e organizzate secondo il diritto di Cile, Argentina, Bolivia, Brasile, Perù, Uruguay o Paraguay sono autorizzate a fornire servizi di trasporto terrestre internazionale tra Cile e Argentina, Bolivia, Brasile, Perù, Uruguay o Paraguay.

Inoltre, per ottenere un'autorizzazione al trasporto terrestre internazionale, nel caso di persone giuridiche straniere, più del 50 % del capitale sociale e del controllo effettivo è detenuto da cittadini di Cile, Argentina, Bolivia, Brasile, Perù, Uruguay o Paraguay.

Settore:	trasporti
Sottosettore:	trasporti terrestri
Obblighi in esame:	trattamento della nazione più favorita (scambi transfrontalieri di servizi)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Legge 18.290, Gazzetta ufficiale, 7 febbraio 1984, titolo IV (Ley 18.290, Diario Oficial, febrero 7, 1984, Título IV) Decreto supremo 485 del ministero degli Affari esteri, Gazzetta ufficiale, 7 settembre 1960, convenzione di Ginevra (Decreto Supremo 485 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, septiembre 7, 1960, Convención de Ginebra)
Descrizione:	scambi transfrontalieri di servizi I veicoli a motore con targa straniera che entrano in Cile a titolo temporaneo, in base alle disposizioni della convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Ginevra il 19 settembre 1949 (convenzione di Ginevra), circolano liberamente in tutto il territorio del Cile per il periodo ivi stabilito, a condizione che soddisfino le prescrizioni stabilite dal diritto cileno.

I titolari di patenti di guida internazionali valide o di certificati rilasciati in un paese straniero conformemente alla convenzione di Ginevra possono guidare ovunque all'interno del territorio del Cile. I conducenti di veicoli con targa straniera, in possesso di una patente di guida internazionale, presentano, su richiesta delle autorità, i documenti che certificano sia l'idoneità del veicolo a viaggiare su strada che l'uso e la validità dei propri documenti personali.